

FOGLIO FEDERALE

Anno V^o.

Berna, 8 marzo 1922.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo. Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: *Tipografia Cantonale Grassi & C.*, Bellinzona.

1532**Rapporto**

del

Consiglio federale all'Assemblea federale sulla seconda
Assemblea della Società delle Nazioni.

(Del 19 dicembre 1921.)

Nel corso della discussione da parte delle Camere federali del rapporto del Consiglio federale sulla propria gestione per il 1920, furono formulate parecchie raccomandazioni e proposte tendenti a consentire all'Assemblea federale di collaborare alla politica seguita dalla Svizzera rispetto alla Società delle Nazioni. Gli è in tale ordine di idee che, associandosi ad una mozione dell'on. cons. naz. Seiler, la maggioranza della Commissione della gestione del Consiglio Nazionale aveva espresso il desiderio che le istruzioni impartite dal Consiglio federale ai delegati svizzeri presso la Società delle Nazioni fossero portate, volta a volta, dopo la chiusura della sessione dell'Assemblea, a conoscenza dei Consigli legislativi. Durante l'ultima sessione d'ottobre dell'Assemblea federale l'on. cons. naz. Grimm espresse il desiderio che, quindi innanzi, il rapporto sull'attività della delegazione svizzera all'Assemblea della Società delle Nazioni non venisse incorporato nel rapporto della gestione annuale del Consiglio federale, ma fosse, invece, sottoposto alle Camere prima della pubblicazione di quest'ultimo ed in tempo il più possibilmente vicino all'ultima sessione dell'Assemblea della Società delle Nazioni. Nella seduta

Nel Consiglio Nazionale del 6 ottobre 1921, il capo del Dipartimento politico si dichiarò disposto a tener conto di queste proposte, le quali avevano lo scopo di stabilire un più stretto contatto tra le Camere federali e le deliberazioni dell'Assemblea della Società delle Nazioni, ed a presentare al Parlamento, a titolo di prova, un rapporto, il quale, pur riferendosi all'attività dei delegati svizzeri, contenesse le istruzioni ad essi impartite.

Il Consiglio federale si rende perfettamente conto che, pubblicando le istruzioni date a' suoi delegati, esso compie un atto di cui conviene sottolineare l'importanza e che si mette, così facendo, sopra una via sulla quale nessun altro Governo degli Stati che sono membri della Società delle Nazioni si è, finora, avventurato. Ma, avuto riguardo alla parte diretta ed attiva che il popolo svizzero ha avuto nel problema del nostro accesso alla Società delle Nazioni; avuto riguardo, altresì, all'interesse che l'opinione pubblica del nostro paese dedica tuttora a tutte le questioni che si riferiscono alla Lega, esso opina che questo atto sia giustificato. Così procedendo, il Consiglio federale obbedisce, d'altronde, ad un desiderio, ond'esso è animato, di render conto alle Camere federali e, per il loro tramite, al popolo svizzero della politica che esso si è sforzato di seguire ispirandosi al criterio del decreto federale del 5 marzo 1920, approvato dal popolo, non pendendo di vista mai il compito particolare che incombe al nostro paese nel seno della Società delle Nazioni.

I.

Mediante l'articolo I del regolamento interno da essa elaborato nel dicembre del 1920, l'Assemblea risolse di stabilire il principio della propria sessione ordinaria al primo lunedì di settembre*).

L'ordine del giorno della seconda sessione dell'Assemblea fu, nelle sue grandi linee, comunicato al Consiglio federale al principio del maggio 1921. In data del 5 luglio, questi risolvette di affidare all'on. consigliere federale Motta, capo del Dipartimento politico, al signor Gustavo Ador, già consigliere federale, ed all'on. Paolo Usteri, deputato al Consiglio degli Stati, l'incarico di rappresentare, anche quest'anno, la Confe-

*) Vedi allegato I. Cf. anche il rapporto sulla prima Assemblea della Società delle Nazioni, nel rapporto di gestione 1920. Foglio federale 1921 ediz. francese, vol. II, pag. 82.

derazione all'Assemblea della Società delle Nazioni. In pari tempo, esso chiamava di nuovo il signor professore Max Huber, giureconsulto del Dipartimento politico, a far parte della delegazione nella qualità di delegato-supplente. La conferma di questi mandati permetteva di assicurare la continuità della collaborazione della Svizzera all'Assemblea della Società delle Nazioni, la quale, in molti campi doveva condurre a compimento l'opera incominciata nella sua prima sessione.

L'ordine del giorno della seconda Assemblea della Società delle Nazioni doveva comprendere tutta l'attività spiegata dagli organi politici e tecnici della Società dal principio dell'anno in poi.

Esso era già stato, in parte, stabilito mediante le risoluzioni prese a Ginevra nel novembre e nel dicembre 1920 — risoluzioni che avevano rinviato l'esame di certi problemi importanti, quali la limitazione degli armamenti, la revisione del Patto, l'uso dell'arma economica, la registrazione dei trattati, a commissioni speciali, il cui rapporto doveva servire di base alle deliberazioni della seconda sessione dell'Assemblea.

Le conclusioni alle quali erano pervenute le commissioni dei periti non erano tuttavia state ancor integralmente pubblicate al momento in cui si apriva la seconda sessione dell'Assemblea, perchè la maggior parte dei membri delle commissioni, in parte designati dal Consiglio della Società delle Nazioni, in parte da taluni governi, sedevano ancora nelle ultime settimane che precedettero la riunione dell'Assemblea. Quanto alle proposte formulate da ciascuna di esse, il loro esame doveva essere affrontato a mano a mano che procedeva la discussione sulle risoluzioni dell'Assemblea alle quali esse si riferivano. Siccome i lavori preparatori delle commissioni peritali rivestono un'importanza particolare e, d'altra parte, le proposte che ne sono scaturite formano argomento delle istruzioni che il Consiglio federale impartisce a' suoi delegati, ci pare necessario riassumere a grandi tratti l'attività di tali commissioni.

Uno fra i compiti più importanti incombeva alla *Commissione internazionale del blocco*, che non si riunì a Ginevra se non il 20 agosto u. s. Essa aveva per missione, in conformità di una risoluzione di data dell'8 dicembre della prima Assemblea della Società delle Nazioni, di enunciare i principi secondo i quali dovevano essere applicate le disposizioni dell'art. 16 del Patto concernente l'uso delle sanzioni economiche contro gli Stati che si rendessero colpevoli di violazione del Patto.

L'interpretazione di queste disposizioni è d'importanza considerevole, soprattutto per la Svizzera, data la sua posizione di Stato neutro nella Società delle Nazioni. Nel corso della prima sessione dell'Assemblea, la delegazione svizzera appoggiò, pertanto, con molta energia, talune decisioni di massima che erano in armonia colla linea di condotta tradizionale del nostro paese *). In conformità della risoluzione del 10 dicembre, gli interessi degli Stati che non sono considerati come grandi Potenze, furono interamente salvaguardati quando si procedette alla composizione della Commissione internazionale del blocco. Si fu così che, oltre i quattro Stati rappresentati permanentemente nel Consiglio — Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone — la Spagna, Cuba, la Norvegia e la Svizzera furono invitate a delegarvi un rappresentante. Il Consiglio federale designò il signor professor Max Huber come membro svizzero della commissione. I risultati delle deliberazioni della commissione nella quale il delegato svizzero si pronunciò risolutamente per un'interpretazione liberale delle disposizioni sul blocco, possono, dal punto di vista svizzero, essere considerati come soddisfacentissimi. Così il rapporto della commissione rileva specialmente, a più riprese, che, fino a tanto che grandi paesi non faranno parte della Società delle Nazioni, l'applicazione dell'art. 16 dovrà essere oggetto di considerevoli restrizioni. Esso segnala, d'altronde, colla massima nitidezza, che tale articolo non ha se non una portata essenzialmente economica e che, in tali condizioni, non havvi necessariamente bisogno di rompere, in caso di blocco, delle relazioni che non fossero preminentemente di natura economica.

Una commissione composta in parte di uomini politici, in parte di personalità possedenti la voluta competenza in materia sociale ed economica, fu incaricata in conformità d'una risoluzione della prima Assemblea della Società delle Nazioni, in data del 15 dicembre 1920 **), di studiare il *problema del disarmo*. Essa si riunì per la prima volta a Parigi, il 16 luglio, per una sessione di parecchi giorni. La Svizzera non vi era rappresentata. Furono istituite sottocommissioni per esaminare certi aspetti del problema, come la fabbricazione del ma-

*) Cf. il rapporto di gestione già citato, *Foglio federale* 1921, edizione francese, vol. II, pag. 36 e seg.

**) Cf. il rapporto di gestione già citato, *Foglio federale* 1921, vol. II, pag. 35.

teriale di guerra, il traffico delle armi e delle munizioni, la limitazione dei bilanci militari, il controllo statistico degli armamenti. Al principio della seconda sessione dell'Assemblea i lavori della commissione non erano giunti che a risultati alquanto limitati. Lo stesso rapporto della commissione non era peranco stato presentato — non lo fu che nel corso della seconda settimana della sessione — di guisa che il Consiglio federale non aveva potuto stabilire l'atteggiamento che la delegazione svizzera avrebbe dovuto assumere in tal materia. Le deliberazioni della commissione avevano, d'altronde, permesso di stabilire che gli sforzi spiegati dall'Assemblea della Società delle Nazioni per entrare nella via del disarmo urtavano contro un ostacolo seriissimo fino a tanto che grandi Stati rimanevano fuori della Lega.

La commissione istituita in conformità della risoluzione 2 dicembre 1920 dell'Assemblea, incaricata di esaminare i *progetti d'emendamento del Patto*, tenne tre sessioni, in aprile, in giugno ed al principio di settembre, durante le quali essa sottopose ad attento esame la questione della revisione parziale del Patto. I progetti d'emendamenti dei quali l'Assemblea era stata adita furono demandati a detta commissione. Essi sono, d'altronde, già stati menzionati nel rapporto del Consiglio federale sulla gestione del Dipartimento politico per il 1920 *). Altre proposte vennero ancora formulate da membri della Società fino a fine marzo 1921, data alla quale spirava il termine assegnato dal Consiglio per la comunicazione di nuovi progetti di modificazione. La commissione non si è tenuta esclusivamente alle proposte che le erano state deferite per esame, avendo proposto, a sua volta, certe soluzioni al problema della revisione. Le conclusioni alle quali essa è giunta faranno, unitamente con le deliberazioni prese dalla seconda Assemblea della Società delle Nazioni su tale argomento, oggetto di un messaggio che sarà quanto prima rivolto alle Camere dal Consiglio federale. Nel momento in cui si apriva la seconda sessione dell'Assemblea, la commissione degli emendamenti non aveva elaborato che il solo suo primo rapporto. Le istruzioni date ai delegati svizzeri non poterono, pertanto, che limitarsi a direttive politiche di natura generale. Era giuocoforza riconoscere la portata politica particolare dell'emendamento proposto dalla Repubblica Argentina, emendamento che tende nientemeno che ad aprire auto-

*) *Foglio federale* 1921, ediz. francese, vol. II, pag. 34.

maticamente l'accesso della Società a tutti gli Stati riconosciuti che non declinassero esplicitamente l'onore d'essere ammessi come membri. Quantunque la forma nella quale questa proposta era stata formulata prestò il fianco alla critica, in quanto non è, invero, possibile di conferire ad uno Stato i diritti e gli obblighi derivanti dalla qualità di membro della Società, il Consiglio federale non poteva che associarsi al principio della universalità della Società cui s'ispira l'emendamento argentino. Fu pure d'opinione che riservando accoglienza favorevole all'emendamento formulato dal Canada, nel senso dell'eliminazione dell'art. 10 del Patto, si farebbe, politicamente parlando, una concessione importante ad un concetto caro all'America del Nord. In ogni caso, tenendosi all'interpretazione comunemente ammessa in tal materia, la portata pratica dell'art. 10, il quale garantisce contro qualunque aggressione esterna l'integrità territoriale e l'indipendenza politica presente di tutti i membri della Società, appare alquanto ristretta*). All'orientamento generale della politica svizzera nella Società delle Nazioni corrispondevano parimenti le tendenze che si manifestarono nelle proposte degli Stati scandinavi concernenti il riconoscimento generale del principio della giurisdizione obbligatoria e l'istituzione di commissioni di conciliazione indipendenti. Questi emendamenti, il cui scopo era quello di aumentare la sfera d'influenza della Società, contenevano *desiderata* che erano già stati formulati da parte svizzera. Il Consiglio federale opinò, pertanto, che, in massima, essi meritassero di essere appoggiati dalla delegazione svizzera in quanto fossero attuabili.

In giugno si riunì a Ginevra la commissione il cui compito era — in conformità della risoluzione 23 novembre dell'Assemblea**) e di una proposta del ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, signor van Karnebeek — di ricercare i principi che dovevano prevalere in materia di *registrazione dei trattati*. L'art. 18 del Patto, che prescrive la registrazione obbligatoria di tutti i trattati conclusi dai membri della Società, subordina, come è noto, la validità di tali convenzioni alla loro registra-

*) Cf. il messaggio del Consiglio federale, del 4 agosto 1919, sul quesito dell'accessione della Svizzera alla Società delle Nazioni. *Foglio federale* 1919, ediz. italiana, vol. I, pag. 1127.

**) Vedi rapporto di gestione 1920, *Foglio fed.* 1921, edizione francese, vol. II, pag. 85.

zione*). Ma, movendo dall'idea che la registrazione di accordi speciali di natura tecnica od amministrativa urtava contro molte difficoltà ed ispirandosi, altresì, alla circostanza che tutti gli Stati non si erano ancora uniformati alla prescrizione dell'art. 18, la commissione venne ad una proposta che non mancò di sorprendere il Consiglio federale. Sopprimere puramente e semplicemente il brano dell'articolo 18 che subordina la validità di un accordo concluso tra membri della Società alla propria registrazione presso il Segretariato generale, tali erano il senso e la portata della proposta. Siccome il Consiglio Federale ha sempre considerato il principio della pubblicità obbligatoria dei trattati come una delle conquiste più preziose del Patto del 1919, esso si vide nella necessità di riservare un posto a questa importante questione nelle istruzioni redatte ad uso de' suoi delegati a Ginevra.

Oltre alle proposte emesse dalle commissioni speciali istituite dal Consiglio della Società delle Nazioni, i *rapporti del Consiglio e del Segretario generale* sulla politica della Società delle Nazioni dopo la chiusura della prima sessione dovevano, in conformità del regolamento interno dell'Assemblea**), figurare all'ordine del giorno della sessione. Data la connessione stretta esistente tra l'attività del Consiglio e quella del Segretariato generale, questi rapporti furono riuniti in uno solo, che fu trasmesso ai membri della Società poco tempo prima dell'apertura dell'Assemblea. Il rapporto generale del Consiglio e del Segretariato attestava l'intensa attività ed estensione della Società delle Nazioni nel corso degli otto mesi corsi tra la prima e la seconda sessione dell'Assemblea. All'epoca in cui il rapporto era stato elaborato, il Consiglio aveva non solo preso numerose misure amministrative destinate a continuare ed a condurre a compimento l'opera della prima Assemblea, ma si era anche occupato della soluzione di tutta una serie di problemi fra i più ardui, tra i quali convien citare il conflitto delle isole Aaland, il conflitto polacco-lituano, la questione albanese, l'opera di soccorso a favore dei rifugiati russi.

L'esecuzione dei compiti che i trattati di pace avevano affidato alla Società delle Nazioni, agente ora come fidei-commissario ora come istanza di controllo, ha incontrato notevoli

*) Vedi messaggio del 4 agosto 1919, *Foglio fed.* 1919, ediz. italiana, vol. I, pag. 1266.

**) Vedi art. 4 del regolamento interno dell'Assemblea (Allegato I).

difficoltà. E' fuori di dubbio che la Società delle Nazioni è in grado di contribuire nelle qualità di cui sopra a conciliare le opposizioni politiche di fronte alle quali essa si trova. Durante la prima sessione dell'Assemblea il capo della delegazione svizzera aveva tuttavia attirato l'attenzione dell'Assemblea stessa sulla circostanza che se la Società delle Nazioni aveva assunto taluni compiti pratici in conformità dei trattati di pace, le incombeva di assolverli con un senso di imparzialità e di giustizia assolute, tanto più in quanto le sue decisioni avrebbero avuto una ripercussione anche sugli interessi degli Stati rimasti estranei alla Società *). L'opinione del Consiglio federale era che la delegazione svizzera dovesse proseguire nello stesso senso anche durante la seconda sessione. Esso attribuiva, a questo riguardo, una grande importanza alla discussione del rapporto generale del Consiglio, atteso che le misure prese, in assoluta indipendenza, da questa istanza sono spesso di una portata politica particolare e che l'autorità morale della Società delle Nazioni rimane impegnata da risoluzioni le quali devono essere formulate nel più breve termine possibile, senza che risca possibile di sentire sulla risoluzione da prendere il parere di tutti gli Stati membri della Società.

Un altro punto dell'ordine del giorno era prestabilito dal regolamento interno dell'Assemblea: quello del *bilancio della Società* **). Il bilancio preventivo elaborato dal Segretariato generale ed approvato dal Consiglio, prevedeva alle uscite, per l'esercizio 1922, la somma di circa 20 milioni di franchi oro. Il controllo puramente tecnico delle spese fatte dal Segretariato generale e dall'Ufficio internazionale del Lavoro sulla base dei conti degli anni 1920 e 1921 è stato eseguito da funzionari del dipartimento federale delle finanze. Il Consiglio federale stimò che tale funzione potesse essere affidata anche nell'avvenire a periti ufficiali dell'amministrazione federale, semprechè, s'intende, tale modo di procedere convenisse al Segretariato generale.

La questione del bilancio ora intimamente legata col problema della *ripartizione delle spese* tra i membri della Società delle Nazioni. In occasione della prima sessione si era avuta l'impressione nettissima che il sistema di ripartizione del Patto, il quale poggia sul sistema dell'Unione postale univer-

*) V. rapporto di gestione 1920. *Foglio fed.* del 1921, ediz. francese, vol. II, pag. 28.

**) Articolo 4. Vedi allegato I.

sale, fosse poco equo, in quanto esso imponeva, specialmente ai piccoli Stati, oneri gravissimi*). Una risoluzione, 17 settembre 1921, dell'Assemblea, aveva, pertanto, previsto la convocazione di una commissione di periti incaricata di elaborare, per la sessione del 1921, il progetto di un nuovo piano di ripartizione. Dopo lunghe discussioni, tale commissione, della quale faceva parte come membro svizzero, il signor Alfredo Georg, presidente della Camera di commercio ginevrina, giunse alla conclusione che soltanto un emendamento dell'art. 6 del Patto avrebbe reso possibile una soluzione pienamente soddisfacente del problema. Riconobbe che doveva essere abbandonata l'idea di eseguire una ripartizione più equa delle spese della Società procedendo ad una affrettata rifusione del sistema dell'Unione postale universale, perchè, per aver vigor di legge, qualunque modificazione dei regolamenti dell'Unione postale universale deve essere ratificata da 82 Stati, procedura per la quale occorrono lunghi termini. D'altronde, la Commissione dovette arrendersi all'evidenza che il sistema dell'Unione postale universale, come glielo aveva personalmente esposto il direttore signor Camillo Décoppet, era stato concepito ad uso di un gruppo di Stati che non ha nulla di comune colla Società delle Nazioni. Dalla proposta di modificazione del Patto, quale era formulata dalla commissione, risultava che la classificazione approssimativa degli Stati poteva essere ottenuta grazie ad un indice risultante dalla combinazione della cifra della popolazione e di quella della rendita netta. Non è tuttavia sfuggito alla commissione che le lungaggini inseparabili da qualunque revisione del Patto avrebbero avuto l'effetto di ritardare considerevolmente la determinazione definitiva di un sistema di ripartizione. Essa credette, pertanto, di dover far seguire questa proposta di massima da una raccomandazione nel senso che fossero mantenuti, in via provvisoria, gli indici elementari di ripartizione dell'Unione postale universale, salvo modificare in seguito la classificazione degli Stati *all'interno delle categorie*, in modo da diminuire la quota contributiva dei piccoli Stati collocandoli in una categoria inferiore. Pensava che una simile ripartizione provvisoria potesse essere fatta mediante una semplice risoluzione dell'Assemblea. Dato l'interesse che si aveva di giungere al più presto ad un modo di ripartizione basato sul-

*) Vedi rapporto di gestione 1920, pag. 40.

la capacità finanziaria degli Stati, il Consiglio federale credette di dover ammettere le soluzioni proposte dalla commissione.

Uno speciale capitolo dell'ordine del giorno era riservato alle *organizzazioni tecniche*, che sono aggiunte agli organi politici della Società delle Nazioni ed il cui campo d'azione è stato stabilito dalla prima Assemblea. Si doveva, innanzitutto, trovarsi di fronte ad un rapporto della commissione economica e finanziaria provvisoria sulla propria attività dal principio dell'anno in poi ¹⁾. Inoltre, siccome gli organi politici della Società delle Nazioni avevano parimente svolta un'importante attività nell'*organizzazione del transito* ²⁾, l'Assemblea avrebbe dovuto prendere cognizione del risultato dei lavori della Conferenza generale delle comunicazioni e del transito, la quale si era riunita nel marzo o nell'aprile 1920 a Barcellona ed aveva, tra altro, costituito la commissione consultiva e tecnica delle comunicazioni e del transito, nella quale era stato assegnato un posto anche alla Svizzera. Altri rapporti erano attesi sulle misure che si erano prese per assicurare lo sviluppo dell'*organizzazione dell'igiene* ³⁾ della Società delle Nazioni, sulla *repressione della tratta delle donne e dei fanciulli* ⁴⁾, sulla *lotta contro il tifo nell'Europa orientale* ⁵⁾ e contro il *traffico dell'oppio*. Tutte queste questioni furono oggetto di numerose comunicazioni del *Segretariato generale* della Società delle Nazioni e furono esaminate a fondo dal Dipartimento politico in unione coi dicasteri competenti dell'amministrazione federale, nell'intento di stabilire l'atteggiamento che la Svizzera avrebbe dovuto assumere in proposito. L'*organizzazione interna del Segretariato* nonché quella dell'*Ufficio internazionale del Lavoro* fu, in ossequio ad una risoluzione 17 dicembre 1920 dell'Assemblea, sottoposta all'esame di una commissione di periti, presieduta dal delegato francese Noblemaire. Essa presentò al Consiglio un rapporto particolareggiato, il quale, pur dimostrando una competenza reale in materia e contenendo gran numero di suggerimenti preziosissimi sulla struttura e lo sviluppo dell'amministrazione internazionale prevista dal Patto, aveva, ciò nondimeno, emesso

1) Rapporto di gestione 1920. *Foglio federale* 1921, ediz. francese, vol. II, pag. 22 e 38.

2) *Foglio federale* 1921, vol. II, ediz. francese, pag. 38 e seg.

3) " " " " " " " 39

4) " " " " " " " 39

5) " " " " " " " 39

un giudizio criticabile, perchè, fondandosi su di un'inchiesta statistica insufficiente, affermava che l'impianto della sede a Ginevra cagionava alla Società spese che potrebbero essere notevolmente ridotte in quasi tutte le altre città adatte a tal sede. Secondo ogni probabilità quest'opinione della commissione doveva aver per oggetto di porre la questione della sede della Società al primo posto della discussione. Il Consiglio federale aveva, pertanto, ritenuto necessario di dare, anche a questo riguardo, istruzioni alla delegazione svizzera.

L'istituzione definitiva della *Corte permanente di giustizia internazionale*, i cui giudici dovevano essere simultaneamente eletti e dal Consiglio e dall'Assemblea, appariva come il compito più importante della seconda sessione dell'Assemblea. In forza della risoluz. 13 dicembre 1920 dell'Assemblea, lo statuto della Corte permanente di giustizia internazionale doveva entrare in vigore tosto ch'esso fosse stato ratificato dalla maggioranza dei membri della Società. Non si sarebbe, pertanto, potuto procedere all'elezione dei giudici nel corso della seconda sessione dell'Assemblea se non nel caso in cui, tra i quarantotto Stati di cui si componeva allora la Società, almeno ventiquattro avessero ratificato lo statuto. Poco prima dell'apertura della sessione il numero delle ratifiche aumentò in tal guisa che il *quorum* previsto per lo scrutinio fu superato. Si poteva così contare sulla creazione dell'organo giudiziario della Società delle Nazioni e, di conseguenza, sull'attuazione di una istituzione alla quale la Svizzera attribuiva un'importanza di primo ordine. Bisogna rilevare che adottando il decreto federale del 16 aprile 1921, i Consigli legislativi erano stati i primi, come Parlamento, a ratificare lo statuto della Corte di giustizia nonché la clausola facoltativa circa la giurisdizione obbligatoria.

Si era, altresì, creduto di dover dare un'importanza capitale, tanto dal lato giuridico quanto da quello politico, all'elezione dei quattro membri non permanenti del Consiglio, alla quale l'Assemblea doveva nuovamente procedere. Si comprese più tardi che questa questione doveva essere trattata unitamente col regolamento del sistema di rotazione da adottarsi per la elezione degli Stati aventi una rappresentanza soltanto occasionale nel Consiglio.

Tra i problemi politici che dovevano essere risolti nel corso della seconda sessione dell'Assemblea figurava la questione dell'allargamento della cerchia della Società. L'Estonia, la Lettonia e la Lituania, le quali partecipavano già, secondo

la risoluzione 16 dicembre 1920 dell'Assemblea, alle organizzazioni tecniche della Società, dovevano presentare, se non lo avevano già fatto, una domanda d'ammissione. Inoltre, l'Ungheria aveva, in data del 23 maggio 1921, formulato un'istanza analoga.

Finalmente, certe questioni politiche che, in conformità dell'art. 4, lettera e, del regolamento interno, dovevano essere iscritte all'ordine del giorno a domanda di un membro della Società, dovevano pure essere esaminate dalla Assemblea. L'Albania*), il cui statuto territoriale doveva essere stabilito dalla Conferenza degli Ambasciatori, aveva sollecitato, in conformità dell'art. 11 del Patto, l'intervento del Consiglio, perchè le sue relazioni cogli Stati vicini attraversavano una crisi acuta. Il Consiglio ricusò, allegando che esso non aveva da esercitare una parte attiva in tale questione fino a che la Conferenza degli Ambasciatori non si fosse pronunciata sul tracciato delle frontiere del giovane Stato. Questa decisione indusse il Governo albanese ad adire l'Assemblea del proprio conflitto coi suoi due vicini. Un altro conflitto, tra la Bolivia ed il Chili, fu portato direttamente davanti l'Assemblea. Durante la prima sessione dell'Assemblea, la Bolivia aveva già chiesto di valersi dell'art. 19 del Patto, il quale permette di esaminare di tempo in tempo i trattati diventati inapplicabili, per rimettere in discussione il trattato di pace del 20 ottobre 1904. Sconfitta dal Chili nel 1881, questo trattato l'aveva obbligata a cedere tutto il suo litorale sul Pacifico. Subito dopo la pubblicazione della petizione boliviana, il Chili aveva dichiarato che esso contestava alla Società delle Nazioni la competenza di ingerirsi in tale conflitto e che si opponeva senz'altro alla sua iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Prescindendo dal lato puramente materiale delle divergenze di natura politica, si poneva all'Assemblea il problema non soltanto dei limiti della propria competenza per darvi una soluzione, ma ancora e principalmente quello di sapere se l'esame di tali contestazioni dovesse figurare all'ordine del giorno della sua prima sessione. Vista la necessità di consolidare l'autorità morale della Società delle Nazioni nella sua funzione arbitrale, s'impose l'idea di dedicare una cura particolare all'esame di tali problemi.

Tutte le materie iscritte all'ordine del giorno provvisorio della seconda Assemblea furono, dopo esame del dipartimento

*) Vedi allegato I.

(politico, discussi nel corso di una conferenza alla quale assistevano la delegazione del Consiglio federale per gli affari esteri e la delegazione svizzera alla seconda Assemblea della Società delle Nazioni.

Nella sua seduta del 2 settembre il Consiglio federale ha stabilito le istruzioni da dare alla delegazione svizzera per la seconda Assemblea della Società delle Nazioni. Facciamo seguire la parte essenziale di tali istruzioni:

1. Il primissimo dovere della delegazione svizzera alla seconda Assemblea della Società delle Nazioni sarà di sostenere il punto di vista che i principi consacrati dal Patto, che hanno esercitato un'influenza decisiva sull'ingresso della Svizzera alla Società delle Nazioni, devono non soltanto essere seguiti, ma confermati e rafforzati nel corso dell'evoluzione della Società. La Svizzera augura che il principio della collaborazione e della solidarietà internazionale, che la Società delle Nazioni incarna, si sviluppi con misura, che non si sovrapponga all'indipendenza degli Stati-membri, ma che, fatta questa riserva, sia applicato in modo assolutamente integrale.

2. La delegazione svizzera sosterrà specialmente il punto di vista che le piccole Potenze devono esercitare, in modo effettivo, nel seno dell'Assemblea e del Consiglio, l'influenza che è loro conferita dal Patto.

Per ciò che concerne le elezioni alla Corte permanente di giustizia internazionale, la delegazione riferirà ancora al Consiglio federale al momento dello scrutinio. In ogni caso essa dovrà opporsi a che, nei preparativi dell'elezione, venga recato pregiudizio al diritto d'elezione dell'Assemblea, che è assolutamente equivalente a quello del Consiglio.

3. La delegazione svizzera attimerà, al momento opportuno, l'attenzione sull'utilità per la Società delle Nazioni di non abbracciare, nella sfera della propria attività, troppi oggetti simultaneamente. Infatti, non soltanto parecchi di tali sforzi restano senza risultato pratico, ma ledono il prestigio della Società delle Nazioni. Ne aumentano, inoltre, inutilmente, le spese già considerevoli ed espongono, in fine, al pericolo di suscitare tra gli Stati membri una resistenza passiva a' suoi tentativi d'intervento.

4. La delegazione svizzera domanderà che il rapporto di gestione del Consiglio della Società delle Nazioni e del Segretariato generale venga esaminato in seduta commissionale pri-

ma di esserlo dall'Assemblea plenaria, acciocchè essa possa essere in grado di formulare, innanzitutto in una cerchia ristretta, delle critiche conformi alle sue istruzioni. La delegazione svizzera dovrà attirare l'attenzione sulla circostanza che l'intervento della Società delle Nazioni in tutte le questioni previste dai trattati di pace, deve aver luogo in una misura ed in un senso che presentino tutte le garanzie dell'imparzialità.

5. Nel corso della discussione intorno all'interpretazione ed alla soppressione d'uno dei punti dell'ordine del giorno, la delegazione svizzera sosterrà il punto di vista che i diritti, che, per gli Stati membri, scaturiscono dal Patto o dal Regolamento interno dell'Assemblea, non devono essere sacrificati a considerazioni politiche. Essa potrà, ciò nondimeno, consentire a soluzioni di transazione per scongiurare rotture nel seno della Società.

6. Per ciò che riguarda le proposte di emendamenti del Patto, la delegazione svizzera sosterrà, in massima, tutti i progetti di revisione, ivi compresi quelli che sono stati respinti o rinviati secondo il primo rapporto che la commissione istituita dal Consiglio aveva presentato all'Assemblea. Sosterrà, particolarmente, le proposte che hanno per iscopo di istituire commissioni di conciliazione indipendenti e di introdurre la giurisdizione obbligatoria. L'emendamento argentino sull'universalità della Società sarà appoggiato con riserva di una modificazione formale.

Per contrario, la proposta della commissione incaricata di esaminare la portata dell'art. 18 sarà combattuta, perchè il carattere non obbligatorio dei trattati segreti costituisce uno dei progressi più essenziali che la Società delle Nazioni abbia conseguito.

La delegazione svizzera domanderà che l'introduzione degli emendamenti del Patto non susciti nessuna difficoltà di diritto pubblico. Le decisioni da prendersi circa la conservazione della qualità di membro della Società delle Nazioni o la perdita di tale qualità, in conformità dell'art. 26, devono essere nettamente distinte da quelle che concernono l'accettazione di un emendamento.

7. La delegazione svizzera appoggerà l'ammissione nella Società di tutti gli Stati che sono stati riconosciuti dalla Svizzera e che ne hanno fatto analoga domanda. Il Consiglio fe-

derale si riserva di decidere se, ed a quali condizioni, sarà il caso di tentare una pratica per l'ammissione della Germania. In modo generale, la delegazione svizzera insisterà ad ogni occasione a favore dell'universalità della Società.

8. L'emendamento alle disposizioni del Patto relative alla ripartizione delle spese, sarà energicamente appoggiato, anche nel senso di una soluzione provvisoria, fino alla revisione definitiva dell'art. 6.

9. La delegazione svizzera, per rispondere ad un desiderio che potesse venir espresso, può proporre che i conti del Segretariato generale e dell'Ufficio internazionale del Lavoro siano verificati, come lo furono finora, da funzionari federali, a condizione, naturalmente, che questi ultimi limitino le loro prestazioni a quest'esame.

10. Per ciò che riguarda le proposte delle commissioni incaricate di esaminare l'attività degli organismi tecnici della Società nonché altre questioni generali (economia nazionale, finanze, transito, igiene, oppio, tratta delle donne e dei fanciulli, lavoro intellettuale), la delegazione svizzera prenderà partito a norma del preavviso dei dipartimenti specialmente interessati. Essa può, tuttavia, sottoporre, in ogni occasione, le sue proposte particolari direttamente al Consiglio federale. Quanto le questioni testè enumerate saranno messe in discussione, la delegazione si atterrà principalmente alle istruzioni contenute nel paragrafo 3.

11. Quanto alle questioni militari (riduzione degli armamenti, traffico delle armi), la delegazione ne riferirà al Consiglio federale comunicandogli le proprie proposte.

12. Le proposte del rapporto circa l'organizzazione del Segretariato generale e dell'Ufficio internazionale del Lavoro possono essere in modo generale accettate. L'affermazione secondo la quale Ginevra sarebbe, fra tutte le città che possono entrare in linea di conto come sede della Società delle Nazioni, la più cara, deve essere combattuta mediante i necessari dati statistici. Nel caso in cui la questione della sede venisse sollevata, la delegazione attirerà l'attenzione sul fatto che la Svizzera non aveva fatto della questione della sede sul proprio territorio una condizione essenziale della sua entrata nella Società delle Nazioni, ma si era lasciata guidare unicamente da una ragione che conserva tuttora il proprio valore, cioè: l'indipendenza politica della Società delle Nazioni o la sua evoluzione verso un'istituzione veramente universale.

Come emerge dalle istruzioni che precedono non è sempre stato possibile di determinare in modo preciso l'attitudine che la delegazione svizzera avrebbe dovuto assumere verso certi oggetti all'ordine del giorno. La ragione va creata, come lo abbiamo, d'altronde, già rilevato, nella circostanza che i relativi rapporti del Consiglio della Società delle Nazioni o di speciali commissioni non erano ancora stati comunicati ai membri della Società. Quanto agli oggetti sui quali già era possibile pronunciarsi con cognizione di causa, non era sfuggito al Consiglio federale che, passando al crogiuolo della discussione, diversi suggerimenti avrebbero potuto subire modificazioni tali da mettere la delegazione svizzera in presenza di uno stato di cose nuovo. Gli è per ciò ch'esso aveva deciso di fare delle direttive politiche che gli sembravano essenziali il centro, in certa qual guisa, delle sue istruzioni. Nell'intento di completare, eventualmente, quest'ultime, era rimasto convenuto che prima di prendere posizione di fronte a proposte impreviste di portata più o meno considerevole, la delegazione avrebbe dovuto rimottersi alla decisione del Consiglio federale. La presenza del capo del dipartimento politico nella delegazione permetteva, d'altronde, di mantenere, nel più fortunato dei modi, il contatto che deve necessariamente esistere tra il Consiglio federale ed i suoi delegati a Ginevra.

II.

La seduta d'apertura della seconda sessione dell'Assemblea della Società delle Nazioni ha avuto luogo a Ginevra, nella sala della Riforma, il lunedì 5 settembre 1921, ad 11 ore del mattino. Su 48 membri, 42 vi avevamo mandato dei delegati*). La seduta è stata aperta da un'allocuzione del rappresentante della Cina, signor Wellington Koo, nella sua qualità di presidente in funzione del Consiglio della Società.

Nella seduta pomeridiana dello stesso giorno l'Assemblea ha proceduto alla elezione del proprio presidente. Essa ha designato per compiere tale funzione il signor van Karnebeek, il distinto ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi. Alcuni giorni dopo il signor Gustavo Ador, delegato svizzero, veniva nominato Presidente onorario della seconda Assemblea. Per il rimanente, l'ufficio presidenziale è stato costituito in modo

*) Non erano rappresentati: l'Argentina, che ha ritirato la propria delegazione dall'Assemblea il 5 dicembre 1920; il Guatemala, l'Honduras, il Nicaragua, il Perù ed il Salvador.

analogo a quello del 1920, cioè nel senso che i presidenti delle commissioni dell'Assemblea hanno funzionato parimente come vice-presidenti dell'Assemblea. Sei altri vice-presidenti furono inoltre direttamente designati nel corso della stessa seduta plenaria.

L'Assemblea si è divisa nuovamente in *sei commissioni*, le quali nella maggior parte dei casi sono state chiamate a continuare i lavori che erano loro stati affidati già nel 1920. Ogni delegazione ha mandato un proprio rappresentante in ciascuna commissione.

La commissione n. 1, presieduta quest'anno dal signor Scialoja, delegato italiano, fu nuovamente incaricata di studiare le questioni costituzionali e giuridiche. Il suo principale lavoro, durante questa seconda sessione, fu di esaminare le proposte e gli emendamenti al Patto che erano stati presentati. Il signor Motta, consigliere federale, ed il signor Usteri, deputato al Consiglio degli Stati, hanno rappresentato, per turno, la Svizzera in questa commissione.

La commissione n. 2 è stata incaricata di stabilire le basi giuridiche degli organismi tecnici della Società e di esaminare l'attività di queste istituzioni durante lo scorso esercizio. Il signor Ador, già consigliere federale, ha rappresentato la Svizzera in questa commissione.

Le deliberazioni della commissione n. 3*), presieduta dal signor Branting, delegato della Svezia, avevano per oggetto la questione del disarmo e l'applicazione, ad opera della Società delle Nazioni, delle sanzioni economiche. Il signor prof. Max Huber è stato designato per rappresentare la Svizzera in questa commissione. Egli l'aveva parimente rappresentata nella commissione del blocco.

La commissione n. 4 ha trattato, come già nel 1920, le questioni finanziarie della Società, l'organizzazione del Segretariato generale e dell'Ufficio internazionale del Lavoro. Il signor Usteri ha accettato di partecipare, come delegato svizzero, alle deliberazioni di questa commissione.

Le questioni umanitarie ed i problemi sociali furono assegnati alla commissione n. 5. L'anno precedente, unitamente cogli organismi tecnici, essi erano stati studiati dalla commissione

*) La commissione N. 3 della prima Assemblea aveva avuto il compito di elaborare lo Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale.

ne n. 2. Il signor Gustavo Ador ha rappresentato la Svizzera in questa commissione.

La commissione n. 6 è stata essenzialmente politica. Il signor Motta, consigliere federale, vi ha rappresentato la Svizzera. Essa ha ereditato, in certa qual guisa nettamente, competenze che erano state devolute, durante la prima Assemblea, alla commissione n. 5. Si è occupata principalmente della questione dell'ingresso degli Stati nella Società delle Nazioni. Inoltre, parecchi altri problemi politici speciali le sono stati demandati durante il corso delle deliberazioni dell'Assemblea.

In seguito all'esperienza che ora stata fatta in occasione della prima sessione, l'Assemblea, durante la sua seconda riunione, è stata in grado di organizzarsi rapidamente. Già fin dal secondo giorno essa aveva finito la ripartizione del proprio programma. Fu possibile rendersi conto in breve tempo, che tutto il peso delle deliberazioni, più ancora che nel 1920, sarebbe stato portato dalle commissioni. Questa impressione è stata vieppiù corroborata dalla circostanza che la maggior parte delle sedute delle commissioni è stata pubblica, contrariamente a ciò che si era praticato l'anno precedente. Le proposte sulle quali le commissioni si erano messe d'accordo mediante pratiche minuziose, furono generalmente accettate in poco tempo dall'Assemblea. L'Assemblea è in tal modo diventata sempre più una tribuna per le discussioni di politica generale, mentre i lavori effettivi hanno piuttosto trovato la rispettiva soluzione presso le commissioni.

La delegazione svizzera, a disposizione della quale il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra aveva messo, colla massima cortesia, la sala dell'Alabama, ha tenuto quotidianamente le sue sedute sotto la presidenza del capo del Dipartimento politico. Nel corso delle sue deliberazioni le direttive concernenti la linea di condotta dei delegati svizzeri nel seno dell'Assemblea e delle commissioni furono stabilite in conformità delle istruzioni.

Il primo punto che è stato affrontato in seduta plenaria fu la composizione del proprio *ordine del giorno*. La prudenza e l'abilità del signor van Karnebeek hanno permesso di evitare, in larghissima misura, che i timori, apparentemente fondati, di vedere le discussioni intorno all'ordine del giorno assumere carattere di conflitto sulle competenze dell'Assemblea, si verificassero. Queste qualità hanno parimente giovato a che un rifiuto d'entrata in materia da parte dell'Assemblea, su

appelli che le erano stati rivolti, non cagionasse pregiudizio troppo sensibile alla sua autorità come organismo indipendente.

Quantunque, per esempio, fosse sulle prime parso dubbio che l'Assemblea votasse l'entrata in materia, durante la sessione del 1921, sulla domanda dell'Albania, essa ha fatto propria, senza discussione, il 7 settembre, una proposta del presidente, fatta in occasione della determinazione delle competenze delle diverse commissioni, secondo la quale l'esame di tale questione dovesse essere affidato alla commissione n. 5. Parimente, in occasione della discussione, a proposito dell'ordine del giorno, svoltasi tra la delegazione della Bolivia e quella del Chili, per risolvere se la petizione della Bolivia per una revisione del Trattato di pace del 20 ottobre 1904 potesse o no essere esaminata, una soluzione tra le due parti è stata possibile in conformità dello spirito dell'Assemblea. Dopo che il rappresentante della Bolivia e quello del Chili ebbero esposto, nel corso della seduta del 7 settembre, il rispettivo loro punto di vista, essi consentirono ad un'iscrizione provvisoria del loro litigio all'ordine del giorno della seconda sessione. La discussione sull'ordine del giorno è, pertanto, stata condotta in modo da permettere alla delegazione svizzera di dare, pur seguendo le istruzioni avute, il suo pieno consenso ed il suo appoggio.

Bisogna ricordare, in relazione con quanto precede, che parecchi delegati hanno proposto, durante le discussioni sul rapporto di gestione del Consiglio, di fare un certo numero di aggiunte all'ordine del giorno. Le nuove proposte concernevano principalmente i soccorsi alla Russia affamata, la questione armena ed il problema della protezione delle minoranze. Il 13 settembre, l'Assemblea ha approvato le proposte del proprio presidente nel senso di affidare ad una commissione composta di sette membri l'esame del quesito se i nuovi argomenti dovessero essere trattati ancora nel corso della sessione del 1921. Tale commissione ha risolto, con proposta ratificata dall'Assemblea, di far esaminare ancora durante la sessione tutte le domande dalle competenti commissioni e di sottoporle in seguito alle deliberazioni dell'Assemblea*).

*) Un'altra proposta, presentata da Lord Roberto Cecil, durante la sessione, e firmata da un numero considerevole di delegati, nel senso che l'insegnamento dell'«esperanto», fosse raccomandato nelle scuole, è stata rimandata alla sessione del 1922, su proposta della commissione incaricata di esaminare l'ordine del giorno.

Contando dalla seduta di chiusura della prima Assemblea, le discussioni intorno al *rapporto sull'attività del Consiglio e del Segretariato generale della Società delle Nazioni*, che hanno seguito le deliberazioni sull'ordine del giorno, sono durate, con alcune interruzioni, dal giorno 8 al 16 settembre. Esse hanno fatto capo ad una discussione generale sulla politica seguita dalla Società delle Nazioni.

In conformità delle istruzioni che la delegazione svizzera aveva ricevuto, il signor Motta ha chiesto, durante la seduta del 6 settembre, nella quale fu trattata la questione della sfera d'attività delle commissioni, che la discussione sul rapporto di gestione del Consiglio e del Segretariato generale avesse innanzitutto luogo nel seno di una commissione. Deliberazioni in ristretta cerchia dovevano permettere agli Stati che non sono rappresentati nel Consiglio di esaminare le diverse attività del Consiglio della Società delle Nazioni prima che si fosse proceduto ad uno scambio di idee sulla politica di tale istituzione in seduta plenaria. Il primo delegato della Svizzera ha proposto o che il rapporto di gestione fosse trasmesso per esame preventivo ad una commissione speciale o che tutti i punti on'era composto fossero ripartiti tra le sei commissioni dell'Assemblea, delle quali abbiamo già fatto cenno.

Questa proposta, la quale corrispondeva pure alle consuetudini parlamentari, non fu tuttavia accolta dall'Assemblea. Si procedette, senz'altro, alla discussione in Assemblea generale e 20 delegati hanno fatto in tale occasione esposizioni particolareggiate. Naturalmente, in seguito ad una procedura simile, un'entrata in materia su ciascuna decisione che il Consiglio aveva preso risultava impossibile. La politica seguita dalla Società delle Nazioni nonchè i suoi metodi di lavoro hanno suscitato critiche talvolta vivaci da diverse parti, anche da parte di Stati già neutri e, specialmente, dal signor Branting, primo delegato della Svezia. Fu, per contrario, riconosciuto ed apprezzato il grande lavoro del Segretariato generale. I membri del Consiglio hanno partecipato alla discussione per dare spiegazioni precise su parecchie questioni sollevate. Riassumendo: la lunga discussione svoltasi sulla base del rapporto di gestione ha avuto come risultato effettivo di rendere più augurabile un contatto più stretto tra i due organismi politici della Società, l'Assemblea ed il Consiglio.

A nome della delegazione svizzera, il signor Ador, già consigliere federale, ha partecipato alla discussione, durante

la seduta del 10 settembre, a proposito del rapporto sull'attività del Consiglio. Egli ha rilevato, tra altro, nel suo discorso, la necessità assoluta che esiste a che l'opera della Società delle Nazioni si appoggi sull'opinione pubblica di tutti i paesi e che codesta pubblica opinione la assecondi. Il contatto coll'opinione pubblica, soggiuns'egli, dovrebbe essere reso più stretto mediante una collaborazione più intensa colle associazioni nazionali nonchè mediante una maggiore pubblicità da darsi alle risoluzioni del Consiglio della Società.

Per ciò che riguarda i metodi di lavoro del Consiglio della Società delle Nazioni, il signor Ador ha espresso l'opinione che gli Stati non rappresentati nel Consiglio dovessero essere chiamati a collaborare in larga misura e con tutti i diritti degli Stati membri alle deliberazioni del Consiglio quando i loro interessi fossero in giuoco in qualunque modo, conformemente ad un'interpretazione liberale dei dispositivi dell'art. 4 del Patto. L'oratore espresse, inoltre, il voto, a nome della delegazione svizzera ed in conformità colle istruzioni del Consiglio federale — pur riconoscendo appieno l'opera del Consiglio in parecchi campi della sua attività — che l'azione della Società delle Nazioni non si frazionasse su un troppo gran numero di questioni, ma dovesse, per contro, concentrarsi sulle più importanti, dal lato politico ed economico dell'ora presente. L'Assemblea ha vivamente approvato le dichiarazioni del delegato svizzero.

La tesi della *pubblicità delle deliberazioni del Consiglio della Società delle Nazioni* è stata particolarmente sostenuta da Lord Robert Cecil, membro della delegazione dell'Africa del Sud. Giova, d'altronde, rilevare che il Consiglio, nel desiderio di tenersi a contatto coll'opinione pubblica, ha spesso tenuto delle sedute aperte e che in parecchi casi ha fornito informazioni assai particolareggiate agli Stati membri sul procedimento delle sue deliberazioni. L'Assemblea ha accettato, con voto unanime, sul punto di chiudere la discussione intorno all'ordine del giorno, la risoluzione, proposta da Lord Robert Cecil, d'invitare il Consiglio a tentare, se è possibile, un nuovo sforzo a favore di una più completa pubblicità de' suoi interventi. *)

*) Vedi nell'allegato II il testo di questa risoluzione. Essa fu accettata dall'Assemblea senza preavviso alcuno di commissione.

La discussione a proposito del *conflitto polacco-lituano* sta in stretta connessione con quella che concerne il rapporto di gestione del Consiglio. Conforme ad una proposta del Consiglio della Società delle Nazioni, del 24 settembre, essa si è svolta durante una riunione plenaria dell'Assemblea, dopo che la Lituania fu ammessa nella Società e vi nominò una delegazione. Questo litigio, consistente in una questione di frontiera da definirsi tra i due paesi e che dal 1920 in poi si è fuso colla questione dell'appartenenza del distretto di Vilna, ha determinato l'intervento del Consiglio della Società delle Nazioni. Dopo lunghi colloqui tra le parti, colloqui che si svolsero sotto la presidenza del signor Paolo Hymans, rappresentante del Belgio nel Consiglio, il Consiglio della Società ha dato, durante la sessione dell'Assemblea, il proprio consenso ad un progetto di soluzione del conflitto. Esso ha in pari tempo rivolto un appello all'Assemblea, richiedendola d'intervenire, in forza della propria autorità, per scongiurare questo permanente pericolo di guerra all'oriente dell'Europa. Dopo aver udita un'esposizione della questione da parte del signor Hymans e delle due delegazioni in competizione, l'Assemblea ha accettato il testo di una risoluzione, presentata da Lord Robert Cecil e completata dal signor Zahlé, primo delegato danese, esortante le parti in causa, nell'interesse della pace generale del mondo, ad una pronta conciliazione*).

Prima di chiudere le discussioni sull'ordine del giorno — il 14 settembre — l'Assemblea ha proceduto, in seduta plenaria, all'*elezione dei giudici alla Corte permanente di giustizia internazionale*, cioè, all'atto incontestabilmente più importante di tutta la sessione. Il compito dell'Assemblea fu doppiamente difficile. Consisteva, infatti, in conformità dei dispositivi dello Statuto sull'istituzione della Corte**), non soltanto nell'eleggere personalità che possedessero oltre una grande autorità in materia giuridica le qualità di rappresentanti delle grandi forme della civiltà e dei principali sistemi del diritto ma nell'assicurare anche il consenso dell'Assemblea e del Consiglio ai medesimi candidati affinché le elezioni fossero valide.

*) Gli allegati contengono il testo di queste risoluzioni.

**) Art. 2 e 9. Vedi messaggio del Cons. fed. 1 marzo 1921, sulla creazione della Corte permanente di giustizia internazionale. *Foglio fed.*, edizione italiana, vol. I, pag. 341.

L'ufficio presidenziale aveva ricevuto l'incarico dall'Assemblea di preparare le elezioni e di vegliare a che l'Assemblea procedesse alla votazione in conformità delle disposizioni dello Statuto sull'istituzione della Corte, cioè: in assoluta indipendenza nei riguardi del Consiglio.

Le elezioni hanno dimostrato che la procedura elettorale prevista dallo Statuto della corte permanente di giustizia internazionale funziona in modo assolutamente soddisfacente e che le divergenze che sorgono tra il Consiglio e l'Assemblea possono venir risolte senza difficoltà. Non fu che per l'elezione del quarto giudice-supplente che non fu possibile di conseguire l'accordo del Consiglio e dell'Assemblea. Ciascuno di questi due corpi, infatti si confermò, sempre, nel corso di sette scrutini successivi, su una propria candidatura. Fu giuoco-forza nominare, come è previsto dagli Statuti, una commissione mista di conciliazione, composta di tre membri del Consiglio e di tre membri dell'Assemblea. Il signor Motta fece parte di tale commissione. Questa cadde d'accordo sulla scelta di un nuovo candidato la cui elezione fu poi ratificata dall'Assemblea e dal Consiglio*). Il risultato dell'elezione della Corte può essere considerato come molto rallegrante. Una Corte di giustizia di grande autorità è infatti ormai istituita, la cui formazione è una garanzia per lo sviluppo della giurisdizione della Società delle Nazioni**). In conformità delle istruzioni che aveva ricevuto, la delegazione svizzera ne ha riferito al Consiglio federale prima del voto. Essa ha avuto la profonda soddisfazione di vedere il signor prof. Dr. Max Huber, la cui candidatura era stata posta dall'Austria e dalla Svizzera, eletto in qualità di membro della Corte, al quinto scrutinio, dall'Assemblea, ed immediatamente dopo dal Consiglio.

La costituzione della Corte permanente di giustizia internazionale segna un passo fra i più importanti nello sviluppo della Società delle Nazioni. L'istituzione di questa Corte, la cui formazione è stata richiesta insistentemente soprattutto dalle piccole Potenze, conferisce, infatti, una nuova forza essenziale alla Società intera.

*) Una discussione avvenne nell'Assemblea circa la procedura applicabile in caso di parecchi scrutini. Su proposta del sig. Fernandez, delegato del Brasile, fu adottata una procedura da seguire in casi simili. Il testo di tale risoluzione figura all'allegato II.

***) L'elenco dei giudici che furono eletti dall'Assemblea e dal Consiglio si legge nell'allegato II.

III.

Abbiamo già detto che tutto il peso delle discussioni riferentisi a questioni speciali è stato sopportato dalle commissioni nominate dall'Assemblea. Ciascuna delegazione vi è stata rappresentata in ognuna da un membro. Il punto di vista di ogni Stato facente parte della Società delle Nazioni vi ha dunque potuto essere esposto.

Le deliberazioni della commissione N. 6, nella quale il sig. Motta ha rappresentato la Svizzera, hanno avuto, a questo riguardo, un'importanza particolare. Si è, infatti, potuto conseguire una soluzione nella maggior parte dei problemi politici di questa seconda sessione.

Il primo compito di tale commissione è stato l'esame delle domande di ammissione che sono state presentate dai diversi Stati. Il contegno della delegazione svizzera di fronte alle domande emananti dai tre Stati baltici, Estonia, Lettonia e Lituania nonchè di fronte a quella formulata dall'Ungheria, è stato naturalmente affermativo, secondo le istruzioni ricevute. Tali istruzioni volevano, infatti, l'ammissione di tutti gli Stati riconosciuti dalla Confederazione che avessero presentata una domanda d'ammissione*).

L'ammissione dell'Estonia e della Lettonia è stata proposta, all'Assemblea, dalla commissione unanime, eccezion fatta dai rappresentanti della Ceco-Slovacchia e dello Stato serbo-croato-sloveno. L'ammissione della Lituania ha suscitato alcune difficoltà. Fu, infatti, rilevato che i confini di tale Stato non erano ancora stati definitivamente tracciati e che, particolarmente, la questione di Vilna li metteva ancora in discussione. La Commissione si è tuttavia pronunciata, ad eccezione della Polonia e della Romania, per la proposta dell'ammissione. L'on. Motta, consigliere federale, in data del 15 settembre, rivolse alla Commissione un caloroso appello a favore dell'ammissione della Lituania. Molti oratori gli fecero eco. L'atto di ammissione dei tre Stati baltici è stato compiuto dall'Assemblea nella sua seduta plenaria del 22 settembre**).

I colloqui della commissione a proposito della domanda d'ammissione dell'Ungheria, sono stati rinviati, a richiesta della

*) Il riconoscimento, da parte della Svizzera, dell'Estonia e della Lettonia ebbe luogo nella seduta 22 aprile del Consiglio federale. Quello della Lituania, nella seduta del 16 agosto dello stesso anno.

***) Vedi allegato III.

stessa delegazione ungherese, fino a che non sia stata raggiunta una soluzione del conflitto austro-ungherese circa il «Burgenland», soluzione che si credeva allora imminente. Considerato che detto conflitto non avrebbe potuto essere risolto prima della fine di settembre e nell'intento di evitare una discussione sulla situazione dell'Ungheria nei riguardi del Trattato di Trianon, il capo della delegazione ungherese, conte Apponyi, ha domandato il rinvio della discussione sull'ammissione del proprio paese fino alla terza Assemblea della Società delle Nazioni. La commissione N. 6 ha, di conseguenza, proposto all'Assemblea di prendere notizia della pratica fatta dal rappresentante dell'Ungheria e di riportare all'ordine del giorno della sessione del 1922 la questione dell'ammissione di questo Stato. Questa proposta è stata convertita in risoluzione dall'Assemblea plenaria, il 30 settembre 1920 *).

La questione della situazione degli Stati Uniti dell'America del Nord e della Germania nei riguardi della Società delle Nazioni non ha potuto essere sollevata nè in sede commissionale nè in sede d'Assemblea plenaria quando erano in discussione le domande di ammissione di nuovi Stati. Gli Stati Uniti avevano proclamato, infatti, la loro indifferenza nei riguardi del Patto della Società delle Nazioni e la Germania non aveva presentato alcuna domanda di ammissione. Per contro, la questione del principio dello sviluppo da darsi alla Società delle Nazioni, nel senso di un'ammissione generale di tutti gli Stati, è stata svolta dalla commissione N. 1 dell'Assemblea in occasione della discussione sull'emendamento argentino all'art. 1 del Patto.

La questione dell'*ammissione di Stati con territorio esiguo* — la prima Assemblea si era pronunciata contraria alla loro ammissione, almeno a parità di diritti cogli altri membri — venne parimente affidata alla commissione degli emendamenti al Patto. Il messaggio del Consiglio federale sugli emendamenti al Patto della Società delle Nazioni conterrà un rapporto speciale sulla risoluzione dell'Assemblea, accettata secondo la proposta commissionale ed approvante, in massima, l'ammissione dei piccoli Stati, senza tuttavia prendere soluzioni concrete del problema. Bisogna sperare che si trovi un mezzo, da ora alla prossima sessione dell'Assemblea, che consenta di assicurare in modo equo a tali Stati tutti i vantaggi essenziali dei membri della Società delle Nazioni. Come si ricorderà, l'esame di questo problema si è svolto sulla base di una proposta

*) Vedere il testo di questa risoluzione nell'allegato III.

che la delegazione svizzera ebbe a fare alla prima Assemblea a proposito dei dibattiti sulla situazione del Liechtenstein nei riguardi della Società delle Nazioni*).

L'Armenia aveva presentato alla prima riunione dell'Assemblea una domanda d'ammissione. Non le si era dato seguito in vista della situazione politica instabile di detto paese. Per contro, il Consiglio della Società delle Nazioni era stato pregato di dedicare la sua attenzione a tale problema. Il Consiglio era giunto alla conclusione che, in seguito alle circostanze, un'azione politica a favore dell'Armenia non fosse per il momento possibile con qualche probabilità di successo. Durante la seconda sessione dell'Assemblea il problema fu risollevato dal signor Gilbert Murray, delegato dell'Africa del Sud, e trasmesso per esame alla commissione politica. La risoluzione che fu presa il 21 settembre, in conformità della proposta commissionale, suona invito al Consiglio di agire nel senso che l'avvenire dell'Armenia venga garantito per mezzo di un trattato e che sia creato un focolare nazionale per gli Armeni**).

Oltre l'esame delle domande di ammissione, anche la questione dei soccorsi da accordarsi alla Russia affamata ha figurato in modo speciale sull'elenco degli oggetti da trattarsi dalla commissione politica ed è stata sottoposta a profondo esame. Il capo del Dipartimento politico ha già avuto l'occasione, durante la sessione dell'ottobre 1921 del Consiglio Nazionale, a proposito di una risposta data all'on. Graber, di esporre il modo in cui questa materia venne trattata dalla seconda Assemblea. In una delle sue prime sedute il signor Fridtjof Nansen, primo delegato della Norvegia, che era appena stato nominato commissario generale per l'opera dei soccorsi in Russia da una conferenza tenutasi a Ginevra nel mese di agosto, ha proposto all'Assemblea, durante la discussione sul rapporto di gestione del Consiglio, di indirizzare un appello ai Governi per ottenere il loro appoggio finanziario ufficiale a questa azione. In data del 19 settembre, il Papa Benedetto XV ha mandato egli pure un messaggio all'Assemblea in favore della popolazione russa affamata. In seguito a che, una commissione composta di nove membri veniva nominata dall'Assemblea e l'on. Motta ne veniva eletto presidente. Essa venne incaricata dello studio del predetto problema. Il rapporto steso dal primo

*) Vedere il rapporto della gestione 1920. *Rivista federale* 1921, edizione francese, vol. II, pag. 29.

***) Il testo di questa risoluzione figura nell'allegato III.

delegato della Svizzera, a nome della commissione, è stato accettato il 30 settembre dall'Assemblea con alcune aggiunte*). La risoluzione riconosce che la lotta contro la carestia che fa strage in Russia è fra i più impellenti doveri dell'ora. Essa esprime la speranza che le organizzazioni private che hanno promossa l'opera di soccorso possano perseguire il compimento della loro missione coll'appoggio morale e materiale dei governi. La risoluzione domanda, inoltre, che codesta opera venga estesa anche alle popolazioni del Caucaso, parimente colpite dalla carestia e dalla fame. Essendo stata convocata una conferenza particolare per il 6 ottobre a Bruxelles nell'intento di far esaminare da delegati governativi la possibilità d'interessare il rispettivo paese all'opera di soccorso, l'Assemblea non ha avuto bisogno di prendere una decisione sulla questione dei soccorsi ufficiali; questa soluzione era tanto più indicata in quanto i rappresentanti di parecchie Potenze avevano già dichiarato che il loro governo non avrebbe potuto garantire l'intervento finanziario ufficiale. L'Assemblea non è stata neppure in grado di pronunciarsi sul tenore della intesa che il signor Namsen aveva concluso col governo dei Sovieti. Fu però previsto che il Consiglio sarebbe in diritto, ove le circostanze mutassero, di estrinsecare la sua influenza in favore dell'azione di soccorso in Russia.

La commissione n. 6 aveva anche ricevuto l'incarico di esaminare una proposta della delegazione del Canada chiedente che lo *Statuto internazionale della Galizia orientale* venisse rapidamente stabilito. Il trattato di pace di S. Germano prevede, infatti, che le principali Potenze alleate ed associate devono risolvere la questione della sovranità della Galizia orientale. Il Canada, che possiede un numero considerevole di emigranti galiziani, affermava che era d'interesse generale che lo Statuto internazionale di tale territorio fosse finalmente regolato. Su proposta della commissione n. 6, l'Assemblea ha approvato, il 27 settembre, un semplice voto rivolto alle Potenze interessate perchè stabilissero il più presto possibile lo Statuto internazionale della Galizia Orientale**). La portata pratica di questa risoluzione, tacitamente accettata dall'Assemblea senza alcuna discussione e senza che avvenisse votazione di sorta, può essere considerata come problematica.

*) Il tenore testuale della risoluzione si trova nell'allegato III.

***) Vedi annesso III.

L'interesse generale è stato rivolto alle discussioni che si sono svolte nella commissione n. 6 a proposito della *questione albanese*. Abbiamo già richiamato che l'Albania ha indirizzato all'Assemblea, in data del 29 giugno 1921, un appello dopo che la sua domanda d'intervento, mandata al Consiglio della Società delle Nazioni, in conformità dell'art. 11 del Patto, allo scopo di stabilire relazioni pacifiche coi propri vicini non aveva condotto ad un'azione effettiva da parte della Società. Il Consiglio, aveva, d'altronde, trasmesso egli stesso all'Assemblea il gravame che l'Albania gli aveva fatto pervenire a proposito dell'occupazione di certe parti del suo territorio da truppe serbo-croate-slovene. In tale occasione si ebbero discussioni vivacissime, in seno alla commissione, tra gli Stati balcanici interessati. L'intesa è stata ciò non di meno conseguita sulla base di una risoluzione comprendente ambedue gli oggetti delle deliberazioni. Questa risoluzione è stata adottata a voto unanime dall'Assemblea il 2 ottobre *). Siccome le lagnanze albanesi accennavano a truppe di serbi che avrebbero invaso certe contrade albanesi e le proteste serbe parlavano di analoghi procedimenti da parte dell'Albania, si risolvette l'invio di una commissione d'inchiesta imparziale, incaricata di stabilire, sul luogo, l'esattezza dei fatti. Per quanto riguarda le contestazioni di confine che l'Albania ha avuto co' suoi vicini del Nord e del Sud, l'Assemblea si è rimessa anticipatamente alla decisione, attesa entro breve termine, della conferenza degli Ambasciatori. La sua accettazione è tuttavia stata, fin d'ora, raccomandata al governo di Tirana. Questa procedura, che consiste nell'accordare senz'altro il proprio consenso alla decisione di una istanza dipendente da un determinato governo politico, dà luogo a serie riserve di merito e di forma. Siccome gli Stati interessati e particolarmente l'Albania hanno dato il loro consenso a tale soluzione e vi hanno visto una garanzia sufficiente dello stato di pace che si trattava di stabilire, le delegazione svizzera non ha creduto di fare opposizione nel caso speciale.

La commissione N. 6, ebbe, finalmente, da trattare, in ossequio ad una proposta di Lord Robert Cecil, rappresentante dell'Africa del Sud, la questione dell'amministrazione, da parte della Società delle Nazioni, dei *mandati*, quale essa è definita dall'art. 22 del Patto. Tutta la politica della Società delle Nazioni, nella questione dei mandati — il tenore del Patto prevede ch'essa deve avere per iscopo il bene e lo sviluppo delle

*) Vedi allegato III.

popolazioni amministrate — ha incontrato difficoltà straordinarie di attuazione a cagione degli interessi divergenti delle grandi Potenze.

Il rapporto steso dalla commissione N. 6, che l'Assemblea ha approvato nella sua seduta del 23 settembre*), si è dovuto accontentare d'esprimere il rincrescimento che il programma che trovasi abbozzato all'art. 22 del Patto, non abbia potuto essere attuato. Questo rapporto si è, inoltre, limitato ad indirizzare al Consiglio l'invito di eseguire senza indugio il sistema dei mandati nei casi nei quali i conflitti d'interessi tra le grandi Potenze abbiano potuto essere appianati. Una possibilità simile è stata considerata particolarmente nei riguardi delle colonie dell'Africa del Sud ed in più special modo per il Togo e Camerun. Fu, per contrario, riconosciuto che, a cagione della situazione politica torbida del vicino Oriente, un cambiamento nell'esecuzione dei mandati mediterranei non poteva ancora essere eseguito. La definizione della questione dei mandati è stata inoltre complicata dalla circostanza che gli Stati Uniti hanno espresso il desiderio di trattare anch'essi questo problema cogli altri Stati interessati. L'Assemblea ha quindi accettato il voto che i governi, incaricati di gestire le colonie, vogliano ispirarsi, nella loro amministrazione, fino a che il sistema dei mandati possa entrare giuridicamente in vigore, ai principi conseguati nell'art. 22 del Patto.

Una questione politica che non è stata esaminata dalla commissione n. 6, ma da un'altra commissione speciale nominata dall'Assemblea, è quella relativa al conflitto, di cui si è già parlato, *tra la Bolivia ed il Chili*. Il rapporto della commissione, composta di tre membri, del quale l'Assemblea ha preso notizia dichiara, così interpretando l'art. 19 del Patto — il quale articolo concerne i trattati diventati inapplicabili — che l'Assemblea della Società delle Nazioni non ha se non il diritto di raccomandare un nuovo esame delle convenzioni internazionali quando la loro applicazione, a motivo del radicale cambiamento delle circostanze, superi il limite delle possibilità ragionevoli di esecuzione o crei una situazione capace di turbare la pace del mondo. Secondo il parere dei membri della commissione il caso della Bolivia e del Chili non era tuttavia tale. Si deve richiamare la circostanza che non soltanto il Chili si era dichiarato d'accordo col parere della commissione, ma che la stessa Bolivia, la cui domanda è pur stata respinta, si è ada-

*) Vedi allegato III.

giata alla soluzione accennata, riservandosi semplicemente il diritto di sottoporre, eventualmente di nuovo, la propria istanza alla Società.

In modo generale si può dire che l'esame dei problemi politici della seconda Assemblea ha avuto luogo con uno spirito di conciliazione e che la soluzione di parecchi fra i conflitti che le sono stati sottoposti è stata ponderata e, in certi casi, anche elaborata. Non si potrebbe tuttavia misconoscere neppure che talune risoluzioni che alla fin fine non sono state se non l'espressione di voti, non sono per loro natura tali da accrescere il prestigio della Società delle Nazioni. Parimente, il fatto che parecchi casi sono stati rimandati, senza studio a fondo, alla decisione delle istanze di certi gruppi di Potenze, come il Consiglio Supremo o la Conferenza degli Ambasciatori, dovrebbe poter essere scongiurato nell'avvenire. Quantunque un attecchimento simile possa essere compreso se lo si illumina alla luce della politica dei fatti, esso crea tuttavia un'apparenza di parzialità d'influenza che deve essere evitata.

La delegazione svizzera ha, ciò nondimeno, potuto dare il suo consenso, in conformità delle istruzioni, alle risoluzioni politiche pratiche che sono state prese dall'Assemblea.

La cerchia dei membri della Società delle Nazioni è stata allargata, grazie all'ammissione degli Stati baltici, nel senso di un'associazione generale dei popoli. Molte risoluzioni sono evidentemente ispirate dal desiderio di lavorare, con tutti i mezzi, al mantenimento della pace. Le deliberazioni della commissione n. 6 e quelle dell'Assemblea non hanno abbracciato che un ristretto numero delle cause attuali di discordia. La missione della Società delle Nazioni, istituzione creata per salvaguardare la tranquillità del mondo, è ciò nondimeno stata messa in rilievo e rafforzata da questa seconda Assemblea. Sostenere il punto di vista che la suprema attività della Società delle Nazioni consista nello sforzo di sopprimere i conflitti internazionali era pienamente conforme alle direttive date alla delegazione svizzera dal Consiglio federale. E' particolarmente notevole che un'assemblea generale di Stati si sia posta a lavorare direttamente, e spesso di sua propria iniziativa, all'indagine della soluzione dei problemi politici.

IV.

Laddove una sola commissione è stata incaricata di formulare le proprie proposte su tutti i problemi specificatamente politici dell'ordine del giorno, tre commissioni hanno ricevuto

l'incarico di esaminare l'organizzazione e le finanze del Segretariato generale e di riferire sulla molteplice attività delle istituzioni che si chiamano tecniche e che sono annesse alla Società delle Nazioni.

La commissione n. 2 più specialmente incaricata dell'esame dei lavori degli organismi tecnici per le questioni economiche nonché di quelli del transito e dell'igiene, ha steso, su ciascuno di questi problemi, uno speciale rapporto, dopo aver affidato lo studio preliminare dell'argomento all'una od all'altra delle personalità, a seconda della competenza speciale, delle quali si componeva.

Nella sua qualità di presidente della *commissione di consulenza economica e finanziaria* *), costituita in virtù di una risoluzione della prima Assemblea, il signor Gustavo Ador è stato designato per la stesura di un rapporto sul programma e l'attività di tale istituzione. L'Assemblea plenaria ha accettato, il 28 settembre, le risoluzioni che le sono state proposte **). Tali risoluzioni comprendono l'assieme dell'attività economica della Società delle Nazioni. Data la sua attività, il carattere provvisorio della commissione di consulenza economica e finanziaria non è stato mantenuto che momentaneamente. Essa è stata, inoltre, invitata a studiare i seguenti problemi: ripartizione delle materie prime, monopoli, concorrenza sleale, unificazione delle leggi in materia di lettere di cambio. I ritardi, che, in seguito a circostanze diverse, si sono verificati nell'opera di restaurazione finanziaria dell'Austria — la quale azione finanziaria è stata la più importante di quelle alla cui preparazione la Società delle Nazioni abbia collaborato — sono stati rilevati con rincrescimento. La convocazione di una conferenza, di carattere generale, consacrata allo studio delle principali questioni economiche e finanziarie, non avrebbe corrisposto a nessun'esigenza immediata, e si è pertanto dichiarato che era possibile rinunziarvi senza eccessive difficoltà. Queste disposizioni hanno corrisposto esattamente al senso delle istruzioni date alla delegazione svizzera, la quale ha preso partito contro un'attività eccessivamente molteplice da parte della Società in un troppo gran numero di questioni speciali.

L'organizzazione delle comunicazioni e del transito della Società delle Nazioni ha fornito una somma di lavoro partico-

*) Vedi rapporto di gestione del Dipartimento politico per il 1920; F. F. 1921, ediz. francese, vol. II, pag. 38.

**) Vedi allegato IV.

lamente considerevole. L'Assemblea non è stata chiamata a pronunciarsi su ciascuna delle decisioni infese a migliorare le relazioni per terra e per mare che furono prese, nella primavera del 1920, dalla prima Conferenza generale delle comunicazioni e del transito, di fronte alle quali i Governi che vi hanno partecipato hanno dovuto prendere direttamente posizione. A compimento delle disposizioni relative all'organizzazione delle comunicazioni e del transito, che erano state accettate nel 1920, durante la prima sessione, la seconda Assemblea ha risolto che le Conferenze generali delle comunicazioni e del transito non si convocherebbero più semplicemente in seguito a una decisione del Consiglio, ma a domanda della metà degli Stati membri della Società delle Nazioni*). L'Assemblea ha, inoltre, indirizzato alla commissione di consulenza e tecnica delle comunicazioni e del transito, della quale fanno parte 16 Stati, ivi compresa la Svizzera, un invito ad aggregarsi uno o più periti degli Stati rivieraschi del Danubio. Un'altra risoluzione concerne i risultati della conferenza che si è riunita a Parigi nell'ottobre 1920, e che ha formulato tutta una serie di progetti di semplificazione del regime dei passaporti e delle formalità doganali. L'Assemblea ha espresso il voto — la cui portata pratica non risulta assolutamente chiara — che i governi si compiacciano di nuovamente esaminare in quale misura sia possibile attuare i progetti della conferenza. Infine, è pure rivolto un invito agli Stati che fanno parte della Società, perchè accordino ai membri delle commissioni della Società delle Nazioni, durante il periodo del loro mandato, tutte le facilitazioni possibili in materia di passaporto.

L'Istituto dell'*organismo internazionale permanente dell'igiene*, la cui creazione è forse stata adottata in modo un po' affrettata dalla prima Assemblea, ha incontrato nel 1920-21, considerevoli difficoltà di attuazione. Il rapporto del Consiglio federale sulla gestione del Dipartimento politico per l'anno 1920**) contiene una breve esposizione delle basi che si era pensato di dare all'ordinamento pratico del problema dell'igiene. Era stato previsto che l'Istituto internazionale d'igiene pubblica, fondato a Parigi già nel 1907, avrebbe costituito il nocciolo del nuovo ordinamento. Questo progetto è tuttavia caduto a causa del rifiuto degli Stati Uniti a che l'Istituto internazionale d'igiene pubblica fosse posto sotto il controllo della So-

*) Vedi allegato IV.

**) Vedi pag. 98 e seguenti.

cietà delle Nazioni. In tale contingenza, dopo lunghe pratiche, è stata escogitata la seguente soluzione transitoria e momentanea: l'Istituto internazionale d'igiene pubblica è disposto a prestare il proprio concorso alla Società delle Nazioni, in qualità di consigliere tecnico, per l'esame dei problemi d'igiene, a patto che gli sia garantita la sua assoluta indipendenza. Esso si incarica, pertanto, in realtà delle competenze che sarebbero state assegnate alla commissione generale che si era voluto istituire. Tuttavia, nell'intento di essere in grado di perseguire il fine che la Società delle Nazioni si era proposto, quello di combattere le epidemie che fanno strage nell'Oriente dell'Europa, l'Assemblea ha accordato il proprio consenso ad una decisione del Consiglio il cui risultato è stato la costituzione di un comitato provvisorio d'igiene. Il sig. Dr. Carrière, capo dell'ufficio federale d'igiene pubblica, rappresenta la Svizzera in tale comitato. La risoluzione*), che regola questa questione, prevede, inoltre, che la commissione speciale, nominata dal Consiglio per lottare contro le epidemie, formerà una sezione dell'organismo dell'igiene. Non è possibile chiudere gli occhi sul carattere alquanto forzato del regolamento organico che si è dovuto dare a questa questione. Non è parimente escluso che i medesimi problemi vengano trattati due volte. L'attuazione della universalità della Società delle Nazioni farà, tuttavia, cadere gli ostacoli più considerevoli. Bisogna pure riconoscere che la soluzione transitoria si sforza di applicare nella misura maggiore possibile all'organismo creato nel 1920 le tendenze semplificatrici che si sono manifestate nei riguardi delle istituzioni della Società delle Nazioni.

L'organismo internazionale permanente dell'igiene pubblica della Società delle Nazioni ha ciò non di meno fornito un lavoro considerevole e fecondo, specialmente nei riguardi del tifo in Polonia.

L'Assemblea si è dovuta parimente pronunciare sul problema del *regolamento delle statistiche internazionali*. Questo problema non è affatto estraneo a quello degli organismi tecnici della Società. Fu risolto già nel 1920 da una commissione speciale di periti, nominata dal Consiglio, e, più tardi, dalla commissione di consulenza economica e finanziaria. L'Assemblea ha accettato, in data del 27 settembre, una proposta della

*) Vedi allegato IV.

commissione n. 2. Tale proposta dichiara nettamente che la Società delle Nazioni si rifiuta, per il momento, di prendere qualsivoglia iniziativa nel campo della statistica e ch'essa pensa di limitarsi ad utilizzare le fonti internazionali già esistenti*), senza pregiudicare menomamente la loro autonomia.

Riassumendo, i colloqui che si sono tenuti nel corso della seconda Assemblea della Società delle Nazioni, a proposito degli organismi tecnici della Società, possono far luogo alle considerazioni che seguono: La tesi sostenuta dalla delegazione svizzera circa l'eccessiva molteplicità di sforzi della Società delle Nazioni e dell'intervento di essa in campi troppo numerosi — il rappresentante della delegazione ha espresso questo modo di vedere nell'assemblea plenaria mentre si discuteva il rapporto di gestione del Consiglio — ha coinciso col parere di altri rappresentanti. Infatti è stata più volte ripetuta l'opinione — cui si ispirano le istruzioni del Consiglio federale — che la considerazione della Società delle Nazioni accrescerà nella misura nella quale questa consentirà a concentrare la propria attenzione sui doveri che le incombono a norma del Patto. E' con questo spirito che sono state prese le risoluzioni più sopra enumerate e che sono state accettate le proposte della commissione n. 2. Esse non sono di tal natura da ledere comechessia le basi degli organismi secondari della Società. Per contro, esse pongono in rilievo i compiti che le sono affidati. Manifestano, inoltre, lo sforzo di limitare i tentativi d'intervento della Società in tutti i campi che non rientrino nella sfera d'azione specifica della Lega.

La commissione n. 4 dell'Assemblea ha trattato dell'*organizzazione delle istituzioni: Segretariato generale ed Ufficio internazionale del Lavoro*, che costituiscono, in certa qual guisa, il centro dell'amministrazione della Società delle Nazioni. Una sottocommissione d'inchiesta, riunitasi sotto la presidenza del signor Noblemaire, ha steso a questo proposito un rapporto alquanto particolareggiato. Fondandosi sul preavviso dei periti, la commissione n. 4 ha indirizzato, dopo lunghi e minuziosi scambi di opinioni, un rapporto generale all'Assemblea. Esso è stato da questa accettato nella sua seduta del 2 ottobre**). Contiene un vero statuto dell'amministrazione cen-

*) Il testo di questa risoluzione si trova nell'allegato IV.

**) La risoluzione dell'Assemblea sull'ordinamento del Segretariato generale, ha carattere puramente generico; consiste soltanto in una adesione alle proposte commissionali (n. 4). Non è, pertanto, inscritta negli allegati.

trale della Società delle Nazioni. Per dar corso alle osservazioni che vi erano formulate, tra altro circa l'aumento delle retribuzioni degli alti funzionari del Segretariato generale, è stata provvista la nomina di una commissione che stabilisca gli onorari. Il rapporto esprime, inoltre, il voto che gli onorari non siano più previsti in franchi oro, ma in franchi svizzeri, considerati come unità monetaria della sede. L'esame alquanto profondo al quale è stato assoggettato il disegno di bilancio preventivo della Società per il 1922 ha condotto alla formazione di una commissione di controllo. Questa commissione avrà per compito di verificare i conti della Società delle Nazioni. Finora erano stati incaricati di questo compito degli impiegati del Dipartimento federale delle finanze. Il rapporto, che l'Assemblea ha approvato, contiene, inoltre, direttive per l'ordinamento delle diverse sezioni del Segretariato generale, il quale, a giudizio della commissione n. 4 potrebbe essere semplificato*). Per rispondere ad una tendenza generale, il rapporto raccomanda caldamente, al Segretariato generale, nell'interesse della Società e nel suo proprio interesse, di non estendere i suoi tentativi; di attenersi a far opera puramente di documentazione e, finalmente, di limitarsi ad eseguire le decisioni dei diversi organismi responsabili della Società senza punto avventurarsi a suggerirle o, prese che siano, a dar loro delle interpretazioni.

La delegazione svizzera, rappresentata nella commissione n. 4 dal signor Usteri, deputato al Consiglio degli Stati, ha preso parte attiva a queste deliberazioni. Essa si è trovata, soprattutto nella necessità di pronunciarsi a proposito delle dichiarazioni che sono state formulate, per motivi d'ordine finanziario, contro il mantenimento di Ginevra come sede della Società e che hanno sollevato una discussione a proposito di un eventuale trasferimento. In conformità delle istruzioni del Consiglio federale, già l'8 settembre, cioè durante la seduta d'apertura della commissione, l'on. Usteri ha dichiarato che la delegazione avrebbe dimostrato alla luce di dati statistici le vere condizioni del costo della vita a Ginevra in confronto di quello di altre città. In dipendenza di

*) La commissione pensa che tali sezioni potrebbero essere organizzate come segue: sezione economica e finanziaria, facente funzione di segretariato della commissione economica e finanziaria; sezione politica; sezione del transito; sezione delle minoranze e dei mandati, facente funzione di segretariato della commissione amministrativa delle minoranze e dei mandati; sezione della stampa, servizio giuridico.

ciò i rappresentanti della Confederazione hanno indirizzato alla commissione n. 4, il 23 settembre, una lunga nota contenente cifre che prospettano una luce punto favorevole sull'asserzione della carezza della vita a Ginevra. Codesta nota racchiude, inoltre, una esposizione dei provvedimenti che sono stati presi affinché i prezzi fossero contenuti entro limiti sopportabili. Ispirandosi alle istruzioni avute, la delegazione ha soprattutto insistito, durante la discussione circa la sede, sulla circostanza che le considerazioni proponderanti in favore del mantenimento della sede della Società a Ginevra sono, in modo generale, assai più d'ordine politico che economico. La commissione ha ammesso, in massima, questo principio, fin dalla sua seduta dell'8 settembre. Il rapporto da essa presentato all'Assemblea e da quest'ultima adottato in seduta plenaria, dichiara che la scelta della sede deve essere determinata da considerazioni diverse da quelle finanziarie. La commissione per la determinazione degli onorari, alla quale abbiamo precedentemente accennato, deve, altresì, essere incaricata di una seria valutazione del costo della vita a Ginevra*). Nuove critiche sono state mosse contro il costo eccessivo della vita a Ginevra durante le discussioni che si sono svolte, in seduta plenaria, all'Assemblea, il 1° ottobre. Per contrario, tanto il relatore della commissione, signor Noblemaire, quanto e principalmente Sir Rennell Rodd, delegato della Gran Bretagna, hanno insistito sulla circostanza che sia neppure da sollevarsi la questione del cambiamento della sede. Il signor Motta, consigliere federale, ha profittato di questa occasione per rivolgere alcune parole di ringraziamento agli oratori per le loro cortesi dichiarazioni ed ha ribadito il concetto, conforme alle istruzioni del Consiglio federale, che la questione della sede è una questione morale e politica. La di-

*) Parrà forse opportuno che il testo integrale delle dichiarazioni della commissione a questo riguardo, vistane l'importanza, sia qui riprodotto: Il passo relativo alla questione della sede, accettato dall'Assemblea è del seguente tenore: « La quarta commissione ha preso atto dell'asserzione della commissione d'inchiesta, relativa al costo della vita a Ginevra.

Dal punto di vista della scelta della città nella quale deve essere stabilita la sede della Società, la commissione dichiara che l'eventuale economia da realizzarsi non è che un elemento del problema, perchè un tal problema è, a suo giudizio, dominato da considerazioni diverse e d'ordine più alto.

La commissione risolve ciò nondimeno che è opportuno di raccogliere la documentazione più completa su la valutazione seria del costo della vita a Ginevra. Essa propone di affidare questo studio alla commissione incaricata della fissazione degli onorari, della quale essa deciderà più innanzi la istituzione ».

scussione sull'ordinamento generale del Segretariato generale si è chiusa con queste motivazioni che sono state dall'Assemblea accolte con vive approvazioni.

La commissione n. 4 ha pure trattato la gestione delle *finanze della Società delle Nazioni*. Le deliberazioni circa il bilancio preventivo sono state molto laboriose. Parecchie delegazioni, soprattutto quelle dei piccoli Stati, hanno insistito per la diminuzione di alcune poste. Le previsioni del bilancio per il 1922, accettate dall'Assemblea nella sua seduta del 4 ottobre, ammontano, nonostante lo sviluppo dato ad importanti suoi organismi, a cinquecentomila franchi di meno che per l'esercizio precedente, cioè a fr. 20.873.945 franchi oro (1). L'Assemblea della Società delle Nazioni ha, inoltre, accettato il testo di una raccomandazione che contiene esplicitamente la designazione della commissione di controllo, alla quale si è già accennato nelle pagine precedenti. Le competenze di questa commissione sono state strettamente determinate ed è stata stabilita nettamente la procedura da seguire (2). Il Consiglio della Società delle Nazioni è stato invitato anche a preparare per la sessione annuale del 1922, una risoluzione definitiva sulla gestione delle finanze della Società delle Nazioni. Fratanto, alcune modificazioni sono state introdotte nelle raccomandazioni della prima Assemblea. E' stata accettata la risoluzione del Consiglio secondo la quale gli Stati non membri della Società delle Nazioni che partecipano agli organismi tecnici della Società sono invitati a pagare la loro parte delle spese. Questa risoluzione deve essere incorporata nel regolamento definitivo sulla gestione delle finanze della Società (3).

Un capitolo particolarmente importante delle deliberazioni della commissione n. 4 è stato quello concernente la nuova *suddivisione delle spese della Società delle Nazioni*. Questa questione è stata trattata sulla base del rapporto di una commissione speciale di periti incaricata di studiarla. Il Consiglio federale aveva dato incarico alla delegazione svizzera d'appoggiare tanto il progetto di una modificazione dell'art. 6 del Patto — il quale articolo regola la ripartizione delle spese della Società — quanto, finchè la questione sia regolata definitivamente, una modificazione provvisoria della proporzione attuale della ripartizione tra gli Stati membri (4). Fu costituito

1) Vedi allegato IV.

2) Vedi allegato IV.

3) Vedi allegato IV.

4) Vedi allegato IV.

un comitato misto, composto di membri della commissione n. 4 dell'Assemblea e di membri della commissione degli emendamenti al Patto. Previa discussione, questo comitato è caduto d'accordo circa una nuova redazione delle disposizioni del Patto relative alla divisione delle spese. Il testo riveduto di quest'articolo figurerà nel messaggio che il Consiglio federale rivolgerà alle Camere accompagnando le modificazioni al Patto della Società delle Nazioni. Ci limiteremo, per il momento, a richiamare che il progetto di ripartizione delle spese, applicabile a contare dal 1922, contiene un conteggio, sulla cui base il contributo sproporzionato che la Svizzera ha dovuto finora versare, è diminuito del 60 % circa. Nell'intento, tuttavia, di ottenere dati più precisi per l'introduzione di un altro sistema di suddivisione degli oneri, che corrisponda nella maggior misura possibile al numero della popolazione ed al patrimonio pubblico degli Stati membri, nel corso della propria seduta del 3 ottobre, l'Assemblea ha raccomandato di rinnovare il mandato conferito alla Commissione di periti nominata al principio di quest'anno. Il prospetto definitivo della ripartizione delle spese deve essere presentato alla sessione annuale dell'Assemblea del 1923. L'Assemblea ha, inoltre, accettato il testo di una raccomandazione*), conforme al voto espresso nel 1920, secondo cui il progetto definitivo della ripartizione delle spese potrà essere applicato, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1921. I piccoli Stati che avessero versato più di quanto saranno tenuti a pagare in base al nuovo piano, avranno diritto al rimborso dell'eccedenza dei loro contributi.

La lotta spiegata contro l'epidemia di tifo in Polonia ha costituito una fra le questioni più importanti che siano state esaminate dalla commissione n. 5 dell'Assemblea, specialmente incaricata di studiare l'attività della Società delle Nazioni nel campo sociale ed umanitario. La commissione ha designato il signor Gustavo Ador, delegato svizzero e presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, come relatore. Il signor Ador ha presentato, il 21 settembre, all'Assemblea una relazione sui provvedimenti che sono stati presi dalla commissione delle epidemie per lottare contro tale flagello. Nonostante che tali provvedimenti siano stati seriamente intralciati dal fatto che non tutti gli Stati hanno fatto i versamenti finanziari che si erano impegnati a fare per ridurre il pericolo, l'attività della commissione delle epidemie è stata coro-

*) Vedi allegato IV.

nata da importanti successi. La risoluzione, accettata dall'Assemblea, su proposta del signor Ador, ha insistito sulla necessità che venga proseguita l'opera della commissione e che i governi accordino nuovamente il loro concorso finanziario. La Svizzera aveva accordato, fin dal 1920, il versamento di un contributo di 50.000 fr. *).

Nella propria seduta del 20 settembre, l'Assemblea si è pronunciata sul rapporto della sua commissione n. 5 concernente *il traffico dell'oppio*. La commissione aveva dovuto, innanzitutto, esaminare l'attività della commissione consultiva, che una risoluzione della prima Assemblea aveva incaricato di tale studio. Le risoluzioni e le raccomandazioni che la commissione n. 5 ha presentato all'Assemblea e che sono state da questa accettate prevedono — rafforzando così la convenzione del 1912 — tutto un complesso di misure istituendo un controllo ufficiale del traffico dell'oppio **). Gli Stati che non figurano ancora tra i firmatari della convenzione sono stati pregati di firmarla. La Svizzera è firmataria della convenzione fin dal 1912, ma non l'ha tuttavia ancora ratificata, e non ha peranco neppure aderito al protocollo di chiusura della conferenza dell'Aja del 1914, il quale semplifica la procedura d'entrata in vigore della convenzione. Essa sta attualmente studiando in quale misura potrà dar seguito alla risoluzione dell'Assemblea.

La commissione n. 5 ha parimente trasmesso all'Assemblea un progetto di risoluzione sulla questione dell'*ordinamento internazionale del lavoro intellettuale*. L'Assemblea ha dato il proprio consenso alla proposta, che le è stata presentata, di far nominare dal Consiglio una commissione di dodici membri coll'incarico di studiare tale problema ***).

A proposta della commissione per i problemi umanitari, l'Assemblea ha deciso, senza discussione, di nominare un commissario della Società delle Nazioni a Costantinopoli, incaricato di prendere i provvedimenti necessari contro la *deportazione delle donne e dei fanciulli in Asia Minore*. Gli sarà aggregato un comitato misto ****).

*) Vedi allegato IV.

***) Vedi allegato IV.

***) Il testo di questa risoluzione si trova nell'allegato IV.

****) Il testo della risoluzione presa in data 23 settembre si trova nell'allegato IV.

L'attività della Società delle Nazioni nella lotta contro *la tratta delle donne e dei fanciulli* ha dato luogo a lunghe discussioni nel seno della commissione n. 5 dell'Assemblea. Sulla base di una risoluzione della prima Assemblea, il Consiglio della Società delle Nazioni ed il Segretariato generale avevano preso un certo numero di misure preparatorie. Il 30 giugno si era riunita a Ginevra una conferenza internazionale per studiare la questione. Trent'un Stati, fra i quali la Germania e l'Austria vi si erano fatti rappresentare ufficialmente. La Svizzera vi era rappresentata dai signori Béguin, consigliere di Stato, come rappresentante, e Stämpfli, procuratore generale della Confederazione, come perito tecnico. Questa conferenza aveva consegnato in un Atto finale un certo numero di risoluzioni prese all'unanimità. Tali risoluzioni aumentavano e completavano gli accordi internazionali già esistenti intorno alla tratta delle donne e dei fanciulli. Per applicare queste nuove disposizioni si era già pensato alla conclusione di un nuovo trattato. Il Governo inglese prese l'iniziativa di elaborare un progetto di convenzione che corrispondesse, nelle sue disposizioni essenziali, alle raccomandazioni dell'Atto finale della conferenza di Ginevra. Il Consiglio federale si era dichiarato d'accordo col tenore dello stesso.

La commissione n. 5 propose, unanime, all'Assemblea di dare il proprio consenso all'Atto finale della conferenza del giugno. Il rappresentante dell'Impero britannico domandò, tuttavia, se non vi fosse stata la possibilità di cogliere l'occasione della presenza a Ginevra dei delegati degli Stati membri della Società, per aprire, durante il corso dell'Assemblea, un protocollo di firma della convenzione che i delegati muniti dei pieni poteri potessero firmare. Quest'idea ha suscitato una viva opposizione, particolarmente da parte della delegazione francese, la quale ha richiesto per motivi di principio, che il progetto di convenzione fosse sottoposto ad uno studio minuzioso da parte dei governi interessati e che la firma dovesse avvenire in una conferenza a ciò specialmente convocata. La maggioranza della commissione è stata del parere che la riunione di una nuova conferenza non avrebbe fatto altro che far perdere un tempo considerevole. Essa ha, pertanto, proposto all'Assemblea di aprire senz'altro il protocollo delle firme. Un comitato di giuristi, dei quali è stato chiamato a far parte anche il signor prof. Max Huber, ha ricevuto l'incarico di confrontare il testo dell'Atto finale della conferenza di Ginevra con quello del progetto di convenzione del governo britannico. Esso

ha saputo elaborare un accordo il cui tenore corrisponde esattamente al contenuto delle risoluzioni della conferenza del 30 giugno.

Durante le discussioni che si svolsero nell'Assemblea plenaria, il signor Gustavo Ador, il quale aveva parimente sostenuto la tesi della firma immediata, ha rivolto un vibrante appello a favore del mantenimento della possibilità di firmare la convenzione durante la sessione dell'Assemblea, affinché le nuove disposizioni contro la tratta delle donne e dei fanciulli potessero ricevere al più presto possibile la loro applicazione, tale traffico accusando una recrudescenza dopo la fine della guerra. Siccome è stata, durante la discussione, contestata in modo assoluto, dagli avversari della firma, la competenza dell'Assemblea di dare a tali risoluzioni il carattere di un accordo internazionale, il signor Motta ha creduto opportuno d'esprimere le più esplicite riserve a salvaguardia dei diritti dell'Assemblea. Il primo delegato della Svizzera ha dichiarato, tra l'approvazione dell'Assemblea, ch'era assolutamente necessario, per l'importanza pratica dell'Assemblea di non limitarsi, come era stato domandato, ad esprimere semplici voti, ma di conferire all'Assemblea, come riunione di rappresentanti governativi muniti di pieni poteri, il diritto, anzi il dovere, di stabilire accordi internazionali di carattere giuridico obbligatorio.

Finalmente, il testo proposto dalla commissione n. 5 è stato accettato con 29 voti affermativi*). Ventidue delegazioni si sono astenute o non erano presenti. In data del 3 ottobre il Consiglio federale ha autorizzato il capo del Dipartimento politico a firmare la nuova convenzione relativa alla lotta contro la tratta delle donne e dei fanciulli. Ventidue Stati, tra i quali la Svizzera, hanno apposto, finora, la loro firma al protocollo di Ginevra.

V.

Nel problema della *riduzione degli armamenti*, che figura all'art. 8 del Patto come uno dei punti più importanti del programma della Società delle Nazioni, la prima Assemblea si era limitata a dare direttive generali al Consiglio della Società delle Nazioni, che era stato incaricato dei lavori preparatori concernenti tale argomento**). Come abbiamo già detto, il

*) Vedi allegato IV.

***) Vedi rapporto di gestione del Dipartimento politico per l'anno 1920, pag. 85.

risultato dei lavori preliminari della commissione mista per la riduzione degli armamenti non era peranco stato comunicato ai membri della Società delle Nazioni al momento dell'apertura della seconda Assemblea. Tale è il motivo per il quale le istruzioni del Consiglio federale alla delegazione svizzera non contemplano i problemi del disarmo. La delegazione non ha tuttavia mancato di mettersi in relazione col Consiglio federale al momento del suo voto sulla proposta relativa al disarmo.

D'altronde, le risoluzioni adottate dalla seconda Assemblea non sono anch'esse che semplici rivendicazioni *preliminari* e si limitano in parte, a rinnovare voti che erano già stati espressi nel 1920. Date diverse circostanze, l'Assemblea non ha introdotto nella discussione punti di vista pratici essenzialmente nuovi, e, per la stessa ragione, non si deve attribuire alle risoluzioni da essa adottate se non un carattere puramente provvisorio. Bisogna trovare una fra le principali ragioni di questo stato di cose nella circostanza che i principali Stati non erano ancora rappresentati nella loro totalità in seno alla seconda Assemblea e che non le è stato, pertanto, possibile di discutere una riduzione generale degli armamenti a sensi dell'Art. 8 del Patto. Abbiamo, d'altronde, constatato nell'Assemblea una tendenza ad attendere il risultato della conferenza di Washington, indetta dal presidente degli Stati Uniti per discutere appunto la questione degli armamenti. Si attendeva, a nostro parere, una spiegazione dell'atteggiamento degli Stati Uniti rispetto a questo problema.

La commissione n. 3 dell'Assemblea, la quale ha seduto sotto la presidenza del signor Branting, capo della delegazione svedese, ha fatto pervenire, in data del 27 settembre, all'Assemblea il proprio rapporto sui provvedimenti da prendersi per limitare gli armamenti. Questo rapporto, che era stato presentato a nome della commissione da Lord Robert Cecil, delegato dell'Africa del Sud, proponeva, innanzitutto, di rinnovare il mandato della commissione mista per il disarmo, rafforzandola di parecchi membri. Compito preciso di questa commissione è di tracciare le linee generali di un piano di limitazione degli armamenti nazionali, che rivestano, possibilmente, la forma di un disegno di trattato. Questo disegno sarà sottoposto all'Assemblea già nel 1922, se le circostanze lo consentano. La commissione è inoltre pregata di proseguire l'esame delle questioni relative alla fabbricazione privata di materiale di guerra, al traffico delle armi e di raccogliere dati statistici completi sulla situazione degli armamenti nei diversi

paesi. Inoltre, il Consiglio della Società delle Nazioni è invitato a convocare, prima dell'apertura della terza sessione dell'Assemblea, se è possibile, una conferenza generale degli Stati membri della Società delle Nazioni e delle altre Potenze interessate. Questa dovrà esaminare il problema della fabbricazione privata di armi e munizioni e la questione del traffico del materiale di guerra.

Il rapporto della commissione proponeva parimente che una raccomandazione della prima Assemblea, la quale faceva invito ai governi a non superare, durante i due anni fiscali successivi all'esercizio 1920, la somma globale delle spese previste per gli armamenti nello stesso 1920, fosse nuovamente rimessa ai membri della Società delle Nazioni e che fossero loro comunicate le risposte finora pervenute. Mentre un certo numero di risposte dichiarava di accettare la raccomandazione votata dall'Assemblea, altri Stati dichiaravano di non poter dare la loro adesione alla proposta in discorso. Anche la Svizzera, la quale aveva pur già fatto un gran passo verso la riduzione delle spese militari, nella misura che le circostanze lo avevano consentito, non ha potuto prendere il bilancio preventivo del 1920 come base, senza pregiudicare il principio fondamentale in virtù del quale ogni cittadino svizzero è obbligato al servizio militare. La modicità delle poste di questo bilancio non è infatti che la conseguenza della quantità di materiale che si è trovata accumulata in Svizzera alla fine della guerra. Colla rinnovata trasmissione agli Stati della raccomandazione della quale parliamo, si intendeva provocare da parte loro un nuovo esame della proposta formulata dalla prima Assemblea. Ora, tale proposta è destinata a prendere una forma pratica soltanto nel caso in cui tutti gli Stati principali si dichiarassero d'accordo di accettare la raccomandazione.

Fondandosi sulla convenzione conclusa a S. Germano, il 14 settembre 1919, sul traffico delle armi e delle munizioni, la commissione n. 5 ha proposto, dal canto suo, all'Assemblea l'accoglimento di un voto. Codesta convenzione che contempla l'istituzione di un controllo severo sull'importazione e sull'esportazione del materiale di guerra, non è stata ratificata, finora, che da un assai ristretto numero di Potenze firmatarie. L'Assemblea del 1921 ha dovuto rinnovare il voto che aveva già espresso nel corso della sua prima sessione, ed attirare l'attenzione di tutti gli Stati firmatari della convenzione sulla necessità di ratificarla entro il più breve termine possibile, nonchè chiedere agli altri Stati membri della Società delle Nazioni, già

tutti, a suo tempo, invitati ad aderire alla convenzione, di voler dichiarare il loro consenso.

Il rapporto presentato dalla Commissione n. 5 all'Assemblea suscita, inoltre, un'importante questione la cui attuazione urta disgraziatamente contro grandi ostacoli: trattasi del *divieto di usare gas tossici in tempo di guerra*. La commissione riteneva che una pubblicazione continuata, riferente tutte le scoperte chimiche applicabili in caso di guerra, sarebbe efficace per stornare i belligeranti dall'uso di mezzi simili, poichè nessuna delle parti potrebbe ancora sperarne un vantaggio apprezzabile.

Le proposte della commissione sono state approvate nell'Assemblea plenaria del 1° ottobre *). L'Assemblea ha pure insistito, nella propria risoluzione, sulla necessità e l'urgenza di passare dal campo delle dichiarazioni di principio in quello delle attuazioni. Nell'intento di eseguire il piano preciso che l'Assemblea si ripromette dalla commissione dei periti per la limitazione degli armamenti, essa ha deciso anche di istituire presso il Segretariato generale una sezione speciale per il disarmo, destinata a completare l'organizzazione che la commissione n. 4 aveva previsto per il Segretariato.

Oltre il problema del disarmo, la commissione n. 5 ha avuto da esaminare, sulla base del rapporto presentato dalla commissione internazionale del blocco, la questione dell'*impiego dell'arma economica da parte della Società delle Nazioni*. Il signor prof. Max Huber, che aveva già rappresentato il nostro paese nella commissione internazionale del blocco, l'ha pure rappresentato nelle deliberazioni che la commissione n. 5 ha dedicato a questo problema d'importanza enorme per la Svizzera. Il risultato delle discussioni della commissione, che corrisponde, sostanzialmente, alle conclusioni finali della commissione del blocco, verrà interamente esposto nel messaggio del Consiglio federale sugli emendamenti al Patto della Società delle Nazioni. In conformità delle proposte che le erano state sottoposte, l'Assemblea, nella propria seduta del 4 ottobre, ha adottato alcune proposte di emendamento dell'art. 16, il quale tratta delle sanzioni economiche della Società delle Nazioni, nonchè il testo di una risoluzione contenente una interpretazione destinata a precisare la portata dell'art. 16 del Patto **).

*) L'allegato V. contiene il testo della risoluzione dell'Assemblea.

***) Il messaggio precitato riproduce il testo completo delle modificazioni del Patto approvate dall'Assemblea come pure il testo della risoluzione che interpreta la portata dell'arma economica.

Ricorderemo, qui, semplicemente che le soluzioni date dall'Assemblea al problema dell'uso dell'arma economica corrispondono, sostanzialmente, all'interpretazione che dell'art. 16 ebbe a dare, nel proprio messaggio del 4 agosto 1919, il Consiglio federale, per quanto si riferisce, specialmente, all'atteggiamento della Svizzera di fronte alle azioni economiche della Società delle Nazioni. La maggioranza dell'Assemblea si è così tenuta ad un punto di vista che offre sufficienti garanzie ai concetti della Svizzera.

Una delle proposte di emendamento al Patto, che è stata alla fine adottata, ha provocato una violenta opposizione nel seno dell'Assemblea plenaria. Intendiamo alludere alla proposta di precisare che l'arma economica funziona soltanto da paese a paese, senza colpire i nazionali dello Stato violatore del Patto, che siano fuori del territorio dello Stato stesso. Contrariamente alla proposta d'emendamento formulata dalla commissione n. 5, la delegazione francese aveva già proposto, nella seduta del 26 settembre, una modificazione dell'art. 16, che prevedeva la lotta economica, oltre il blocco da paese a paese, contro i cittadini dello Stato violatore del Patto, senza preoccuparsi del luogo di residenza di questi ultimi. In considerazione delle conseguenze particolari che potrebbe avere per la Svizzera l'uso dell'arma economica, la delegazione svizzera ha ritenuto opportuno di appoggiare nell'Assemblea plenaria la proposta commissionale, energicamente insistendo sulle conseguenze di un'estensione della lotta economica agli attinenti dello Stato violatore del Patto, residenti fuori della patria loro. Nella propria dichiarazione del 4 ottobre davanti l'Assemblea plenaria, il signor Motta, consigliere federale, ha sottolineato l'impossibilità per gli Stati membri della Società delle Nazioni, aventi, come la Svizzera, una percentuale elevata di stranieri, di applicare misure economiche nei riguardi degli attinenti esteri residenti sul loro territorio. Il portavoce della delegazione svizzera ha parimente dichiarato di conferire speciale importanza a che la risoluzione della prima Assemblea della Società delle Nazioni rimanga valida in tutti i suoi effetti, fino a che non siano adottati nuovi dispositivi costituzionali per regolare l'applicazione dell'art. 16 del Patto *).

Secondo questa risoluzione, il blocco non può essere pronunciato che nei riguardi delle persone che si trovino sul territorio dello Stato violatore del Patto. Questo principio, adottato

*) Vedi rapporto di gestione del Dipartimento politico per il 1920. pag. 36 e 37.

dalla prima Assemblea della Società delle Nazioni, su proposta della delegazione svizzera, resterebbe parimente in vigore quand'anche la nuova proposta d'emendamento, accettata formalmente dall'Assemblea del 1921, non dovesse venire ratificata. Tale risoluzione parla in termini espliciti di « residenti » (non di nazionali) dello Stato violatore del Patto.

Rileveremo, inoltre, qui, tra i nuovi punti importanti delle decisioni dell'Assemblea relative all'uso dell'arma economica, la dichiarazione secondo la quale le relazioni umanitarie tra la Società delle Nazioni e lo Stato violatore del Patto continueranno ad essere mantenute, in qualunque circostanza, e che, sole, le relazioni diplomatiche faranno oggetto di una rottura graduale e parziale.

Sul punto di chiudere questo rapporto sull'attività della delegazione svizzera presso la seconda Assemblea della Società delle Nazioni, occorre ricordare l'atteggiamento assunto dalla delegazione medesima nella questione della *revisione del Patto della Società delle Nazioni*. Siccome tale questione formerà oggetto di uno speciale messaggio alle Camere, con proposte del Consiglio federale, qui non rimane da esaminare particolarmente se non la portata delle deliberazioni della commissione n. 1, la quale ha sottoposto a profondo studio le questioni che le erano state trasmesse. I signori Motta, consigliere federale ed Usteri, deputato al Consiglio degli Stati, hanno rappresentato la Svizzera in questa commissione. Rileviamo semplicemente che, conforme alle istruzioni che aveva ricevuto dal Consiglio federale, la delegazione svizzera ha dato la propria adesione, in massima, alle proposte che le sono state presentate in quanto la loro accettazione le sia parsa tale da favorire lo sviluppo della Società delle Nazioni, nel senso della sua missione principale.

Rileviamo l'importanza speciale che ha l'emendamento del testo dell'art. 26 del Patto, votato dall'Assemblea dopo lunghe deliberazioni della commissione, che mette in rilievo la procedura della revisione. La nuova redazione di questo articolo permetterà di migliorare facilmente, a seconda delle circostanze, i dispositivi giuridici che sono alla base della Società delle Nazioni. Il nuovo articolo prevede che qualunque proposta di modificazione del Patto, il cui testo sia stato votato dall'Assemblea a maggioranza dei tre quarti, entrerà in vigore ratificato che sia dai membri della Società i cui rappresentanti componevano il Consiglio e dalla maggioranza degli Stati rappresentati nell'Assemblea.

D'altra parte, l'Assemblea, ha dato seguito, in forma soddisfacente, alla proposta degli Stati settentrionali di introdurre nella Società delle Nazioni la *procedura di conciliazione*, postulato che era previsto anche dalle istruzioni del Consiglio federale alla delegazione svizzera. Se l'Assemblea non ha risolto di portare modificazioni al Patto stesso, essa si è tuttavia pronunciata favorevolmente sul principio della procedura d'inchiesta e di conciliazione, siccome conforme allo spirito della Società delle Nazioni. La prossima Assemblea esaminerà l'introduzione di tale procedura sulla scorta di un rapporto che le presenterà una commissione speciale.

La proposta di *modificazione dell'art. 1, presentata a nome della delegazione argentina*, è stata aggiornata, a richiesta della commissione n. 1, principalmente a cagione delle considerazioni di ordine generale che abbiamo già avuto campo di ricordare. Questa proposta tende, come abbiamo detto, a rendere la Società delle Nazioni accessibile a tutti gli Stati riconosciuti, che non abbiano esplicitamente rinunciato alla loro incorporazione.

Durante le deliberazioni della commissione, il signor Motta, consigliere federale, ha tuttavia reso attenti sulla necessità di applicare con larghezza le disposizioni del Patto relative all'ammissione di nuovi membri nella Società. La circostanza che l'Assemblea ha riconosciuto, in una risoluzione, il principio stesso che è alla base della proposta argentina deve essere considerata come una concessione al punto di vista che la delegazione svizzera ha fatto valere, unitamente con altri rappresentanti, nel seno dell'Assemblea.

Mediante sua risoluzione, l'Assemblea ha rinviato alla sessione del 1922, dopo lunghe discussioni, la questione della soppressione o della modificazione dell'*art. 10*, che tratta dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica attuale dei membri della Società delle Nazioni. La delegazione svizzera non ha potuto che aderire a questa risoluzione, la quale garantiva un nuovo esame minuzioso della questione. Aggiungiamo che la proposta che è alla base di questa risoluzione è stata suggerita da un concetto molto diffuso nel continente americano.

In occasione della discussione della proposta presentata dalla commissione di periti incaricata di studiare la questione della *registrazione dei trattati*, il primo delegato svizzero, in conformità delle istruzioni approvate dal Consiglio federale, si è pronunciato energicamente, tanto nelle sedute commissionali, quanto in seduta plenaria, per il mantenimento illimitato

dell'obbligo della registrazione non meno che di tutte le conseguenze che devono scaturire dalla omessa registrazione, a norma del Patto. La commissione n. 1 ha, d'altronde, essa pure, riconosciuto la necessità di tenersi alla disposizione secondo la quale i trattati non registrati presso il Segretariato generale non hanno, in massima, forza obbligatoria. La prossima Assemblea stabilirà, definitivamente, il modo di applicazione dell'art. 18, punto sul quale sussistono tuttora dei dubbi, come verrà detto nel messaggio del Consiglio federale sugli emendamenti al Patto della Società delle Nazioni.

Il quesito della *composizione del Consiglio della Società delle Nazioni*, del quale pure l'Assemblea doveva occuparsi, è assunto a grande importanza d'ordine politico generale. Il signor Usteri, deputato al Consiglio degli Stati, aveva già presentato durante la prima Assemblea, a nome della delegazione svizzera, proposte dirette a regolare utilmente, sulla base di una rotazione normale, la nomina dei quattro membri non permanenti del Consiglio. V'era, infatti, ragione per credere che l'Assemblea avrebbe proceduto, in occasione della sua seconda sessione, ad una rinnovazione del Consiglio, dopo che si era contentata, nel 1920, di confermare provvisoriamente i quattro membri non permanenti designati una prima volta dal Patto. Ma, in realtà, l'Assemblea si è limitata a fissare le condizioni preliminari per la rinnovazione del Consiglio. Queste disposizioni prevedono una partecipazione periodica al Consiglio di tutti gli Stati rappresentati nel seno dell'Assemblea e la cui influenza sulla liquidazione degli affari politici correnti della Società è stata nulla o semplicemente ristretta fino ad ora.

Come espone particolarmente il messaggio del Consiglio federale sugli emendamenti al Patto, l'Assemblea ha adottato una modificazione del Patto stesso secondo la quale l'Assemblea, a maggioranza dei due terzi, stabilisce le regole concernenti le elezioni dei membri non permanenti del Consiglio e, in modo particolare, quelle relative alla durata del loro mandato, nonché le condizioni della loro rieleggibilità. Di fronte alle opposte tendenze manifestate da diversi Stati, la seconda Assemblea non ha stabilito un regolamento delle elezioni, nonostante le proposte particolareggiate presentate in tal senso, davanti la commissione n. 1, dal signor Usteri, deputato al Consiglio degli Stati, in nome della delegazione svizzera. Per contro, se consideriamo la risoluzione adottata dall'Assemblea il 5 ottobre, abbiamo ragione di credere che le prossime elezioni avverranno secondo un sistema di rotazione, per gruppi e per periodi determinati.

Data l'organizzazione delle elezioni al Consiglio sulla base dei principi testè esposti, la delegazione svizzera ha potuto aderire alla proposta generale tendente a prorogare di un anno il mandato dei membri attualmente rappresentati nel Consiglio della Società delle Nazioni. D'accordo col Consiglio federale, la delegazione ha creduto di dover prendere partito contro il fatto che si rinnovassero, in principio, i mandati dei membri attuali, mentre in realtà la rinnovazione sarebbe stata limitata ad un solo seggio. Si sarebbe, infatti, potuto vedere in ciò una manifestazione di sfiducia verso lo Stato uscente di carica. Per questo motivo, il primo delegato svizzero ha presentato, durante la seduta del 5 ottobre, una mozione secondo la quale l'Assemblea era invitata a procedere ad una nuova nomina dei membri non permanenti del Consiglio per l'anno seguente, inserendo in un elenco generale il nome di tutti gli Stati dei quali convenisse confermare il mandato.

La votazione per determinare la composizione del Consiglio per l'anno 1922, come pure i lavori preparatori per le prossime elezioni al Consiglio della Società delle Nazioni hanno avuto luogo alla fine delle deliberazioni dell'Assemblea, le cui ultime sedute sono state dedicate al problema essenziale dello sviluppo delle basi giuridiche della Società delle Nazioni. E' opportuno che il nostro rapporto sulla attività della delegazione svizzera ravvicini queste deliberazioni, alle quali i rapporti della commissione n. 1 hanno servito da base, ad una dichiarazione di principio formulata dal signor Motta, consigliere federale, a nome della delegazione svizzera, il giorno 4 ottobre, penultimo della sessione. Durante le discussioni relative alle proposte di emendamento al Patto, che avevano per iscopo* di adattare il testo di esso alle nuove circostanze risultanti dalla creazione della corte permanente di giustizia internazionale, il portavoce della delegazione svizzera ha rivolto un appello agli Stati rappresentati nell'Assemblea e, particolarmente, alle Grandi Potenze, per raccomandare loro di aderire al protocollo relativo alla giurisdizione *obbligatoria* della Corte permanente di giustizia internazionale.

Egli ha dimostrato che le disposizioni del Patto sulla procedura d'arbitrato non potrebbero dare tutta la loro efficienza per il mantenimento della pace se non quando tutti gli Stati — e le Grandi Potenze in prima linea — riconosces-

*) Questi emendamenti sono esposti nel messaggio del Consiglio federale sugli emendamenti al Patto.

sero la giurisdizione obbligatoria della Corte. Questa dichiarazione, che ha incontrato l'approvazione della grandissima maggioranza dell'Assemblea, era conforme allo spirito delle istruzioni del Consiglio federale; queste consideravano, infatti, come augurabile l'introduzione della giurisdizione obbligatoria. Ma essa rispondeva, altresì, ad un bisogno, alla cui attuazione la Svizzera ha sempre consacrato tutti i suoi sforzi, dal giorno del suo ingresso nella Società delle Nazioni in poi.

Riassumendo, può esser detto della seconda Assemblea della Società delle Nazioni, la cui seduta di chiusura è stata tenuta il 5 ottobre 1921 nel pomeriggio, che essa ha condotto a compimento, in poche settimane, l'opera considerevole che costituisce i fondamenti giuridici della Società delle Nazioni; che ha stabilito il punto di partenza dello sviluppo avvenire del Patto del 1919 e che ha spiegato i suoi sforzi per trovare la soluzione di problemi politici importanti, facendo appello alla collaborazione di tutti i suoi membri. Più ancora della prima Assemblea, essa ha mirato a dare soluzioni pratiche ai problemi internazionali, contribuendo in tal modo indubbiamente a rendere sempre più saldo e più fecondo il principio di collaborazione tra i popoli.

La delegazione svizzera ha manifestato, a seconda delle circostanze, una certa riserva nei riguardi dell'intervento della Società delle Nazioni in sfere lontane dalla politica e dalle preoccupazioni del nostro paese. Per corrispondere nel miglior modo all'aspettativa del popolo svizzero nei riguardi dello sviluppo della Società delle Nazioni, la delegazione svizzera ha colto a più riprese le occasioni propizie per far valere ed appoggiare energicamente le rivendicazioni essenziali atte, a parer suo, a favorire l'ideale della Società delle Nazioni, cioè: il mantenimento della pace e la conciliazione degli interessi divergenti tra gli Stati.

Pregandovi di voler prendere notizia della relazione che precede, cogliamo l'occasione per rinnovarvi, onorevoli signori Presidente e Deputati, i sensi della nostra più alta considerazione.

Berna, 19 dicembre 1921.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione: SCHULTHESS.

Il Cancelliere della Confederazione: STRIGER.

ALLEGATI.

I.

Regolamento Interno dell'Assemblea *)

Articolo 1.

1. L'Assemblea si riunisce ogni anno, di pieno diritto, alla Sede della Società delle Nazioni, il primo lunedì di settembre.

2. Essa si riunisce parimente nei giorni stabiliti dall'Assemblea durante una sessione anteriore o dal Consiglio, deliberante a maggioranza di voti.

3. Quando uno o più Membri della Società ritengano opportuno che venga convocata l'Assemblea, essi ne informeranno il Segretario generale, il quale domanderà il parere degli altri Membri della Società. Se la proposta di convocazione è accettata dalla maggioranza dei Membri entro il termine di un mese a contare dalla data della comunicazione, l'Assemblea vien convocata in seduta straordinaria.

Articolo 2.

L'Assemblea si riunisce alla sede della Società o, in caso di circostanze eccezionali, in qualunque altro luogo scelto dall'Assemblea o dal Consiglio, deliberanti a maggioranza di voti, ed approvato dalla maggioranza dei Membri della Società.

Articolo 3.

1. Le riunioni dell'Assemblea avranno luogo a convocazione del Presidente del Consiglio per cura del Segretario generale.

*) Il presente esemplare del Regolamento interno dell'Assemblea contiene gli emendamenti agli art. 4, 14 e 20, adottati dalla seconda Assemblea.

2. Gli avvisi di convocazione sono mandati ai Membri della Società quattro mesi prima della data dell'apertura della sessione; questo termine può, tuttavia, in circostanze eccezionali, essere ridotto mediante una risoluzione del Consiglio, presa a maggioranza de' voti.

3. Le disposizioni del numero precedente non infirmano affatto le prescrizioni relative ai casi speciali previsti dal Patto.

Articolo 4.

1. L'ordine del giorno della sessione è stabilito dal Segretario generale della Società con l'approvazione del Presidente del Consiglio e comunicato integralmente ai Membri, possibilmente quattro mesi prima della data della prima seduta.

2. L'ordine del giorno d'ogni sessione annuale deve comprendere:

a) Un rapporto sull'opera del Consiglio dopo l'ultima sessione;

b) Un rapporto presentato dal Segretario generale sul lavoro compiuto dal Segretariato e sui provvedimenti da esso presi per eseguire le risoluzioni dell'Assemblea;

c) Tutte le questioni che l'Assemblea durante una sua precedente sessione abbia risolto di mettere all'ordine del giorno;

d) Le questioni proposte dal Consiglio;

e) Le questioni proposte da un Membro della Società;

f) Il disegno di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario seguente ed il rapporto sui conti dell'esercizio precedente.

3. Qualunque Membro della Società può domandare che siano iscritti nuovi oggetti all'ordine del giorno fino ad un mese prima della data dell'apertura della sessione. Questi oggetti figureranno su un elenco suppletorio, il quale verrà comunicato ai Membri della Società delle Nazioni almeno tre settimane prima del giorno stabilito per la seduta d'apertura. L'Assemblea deciderà se le questioni enumerate nell'elenco suppletorio dovranno far parte dell'ordine del giorno della sessione.

4. L'Assemblea può, in circostanze eccezionali, iscrivere oggetti nuovi al proprio ordine del giorno, ma non può affrontarne la discussione che quattro giorni dopo tale loro iscrizione e su rapporto d'una commissione, salvo che l'Assemblea non risolvesse diversamente colla maggioranza dei due terzi.

5. Nessuna proposta diretta a modificare il metodo di ripartizione delle spese in vigore potrà essere iscritta all'ordine del giorno, quando essa non abbia potuto essere comunicata ai Membri della Società almeno quattro mesi prima della data fissata per l'apertura della sessione.

Articolo 5.

1. Ogni Membro comunica al Segretario generale, per quanto è possibile prima dell'apertura della sessione, il nome de' suoi rappresentanti, il cui numero non può essere superiore a tre. Può aggiungere il nome dei rappresentanti come supplenti.

2. Ogni rappresentante presenta, il più presto possibile o preferibilmente prima dell'apertura della sessione, le proprie credenziali al Segretario generale.

3. Una commissione di verifica dei poteri, composta di otto membri, viene eletta, a scrutinio segreto, dall'Assemblea. Essa presenta immediatamente il proprio rapporto.

4. Qualunque rappresentante la cui elezione susciti opposizione siede, provvisoriamente, con tutti i diritti degli altri rappresentanti, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 6.

1. Oltre ai rappresentanti-supplenti, di cui al n. 1 dell'art. 5, i rappresentanti di un Membro della Società presenti all'Assemblea possono collettivamente designare dei supplenti. La nomina di supplenti deve essere comunicata per iscritto al Presidente.

2. Se un rappresentante-supplente è stato nominato da un Membro della Società, egli può sostituire un rappresentante senza essere designato dai rappresentanti titolari.

3. Se il titolare è presente, il supplente non può che assisterlo; se il titolare è assente o si trova momentaneamente impossibilitato di prendere parte alle deliberazioni dell'Assemblea, il supplente ha facoltà di sedere in vece di lui.

4. E' data facoltà alle delegazioni di designare supplenti diversi da quelli previsti nel presente articolo ed anche periti tecnici presso le commissioni; ma supplenti e periti non possono essere nominati nè presidenti nè relatori e non possono sedere nell'Assemblea.

Articolo 7.

1. L'ufficio dell'Assemblea è composto di un Presidente e di sei Vice-presidenti, nonchè dei Presidenti di Commissioni generali, i quali sono, di pieno diritto, Vice-presidenti dell'Assemblea.

2. L'elezione del Presidente e dei sei Vice-presidenti avviene al principio di ciascuna sessione.

3. Il Presidente del Consiglio della Società assume provvisoriamente la Presidenza dell'Assemblea fino all'elezione del Presidente definitivo.

Articolo 8.

1. Il Presidente apre, sospende e chiude le sedute e dirige il lavoro dell'Assemblea; cura l'osservanza del regolamento, accorda facoltà di parlare, pronuncia la chiusura delle discussioni, mette le questioni in votazione e ne proclama i risultati.

2. Il Presidente è assistito dai membri dell'Ufficio per la direzione generale del lavoro dell'Assemblea, per costituire le Commissioni che l'Assemblea può risolvere di creare, per redigere le comunicazioni da farle e per stabilire l'ordine del giorno di ogni seduta, nonchè l'ordine nel quale le diverse questioni dovranno essere esaminate.

Articolo 9.

1. Il Segretario generale è incaricato dell'organizzazione del Segretariato dell'Assemblea, come pure dei segretariati delle Commissioni costituite dall'Assemblea.

2. Il Segretario generale può essere assistito o sostituito, nel corso delle sedute dell'Assemblea, da uno o più delegati. Il Segretario generale ed i suoi delegati possono sempre, ad invito del Presidente, sottoporre all'Assemblea rapporti su qualunque problema che l'Assemblea sia in procinto di esaminare. Possono essere invitati dal Presidente a fare comunicazioni verbali a proposito di qualunque questione che sia in esame.

Articolo 10.

1. Il Segretariato è particolarmente incaricato di ricevere, far stampare, comunicare e tradurre i documenti, rapporti o risoluzioni, di tradurre i discorsi pronunciati durante le sedute, di far stampare e comunicare i processi verbali delle riu-

nioni, di conservare i documenti dell'Assemblea negli archivi della Società, di pubblicare i rapporti delle sedute e, in generale, di assumere tutti i compiti che l'Assemblea giudichi opportuno di affidargli.

2. Tutti i documenti emananti dall'Assemblea vengono comunicati ai Governi dei Membri della Società.

Articolo 11.

1. Il pubblico è ammesso alle sedute plenarie dell'Assemblea, mediante biglietti distribuiti dal Segretariato generale.

2. L'Assemblea può risolvere che certe sedute determinate non siano pubbliche.

3. Le risoluzioni prese nelle sedute non pubbliche su questioni all'ordine del giorno verranno comunicate dall'Assemblea nel corso di una seduta pubblica.

Articolo 12.

Il Segretariato tiene un elenco dei Membri presenti a ciascuna seduta.

Articolo 13.

Al principio di ogni seduta il Presidente sottopone all'Assemblea tutte le comunicazioni dirette alla medesima od alla Società delle Nazioni, che gli sembrino di giustificata importanza.

Articolo 14.

1. L'Assemblea risolverà d'istituire Commissioni per lo studio dei problemi previsti all'ordine del giorno. Le questioni dello stesso ordine saranno deferite alla medesima Commissione.

2. L'Assemblea non risolve sulle questioni all'ordine del giorno in seduta plenaria se non dopo che sia stato presentato e distribuito un rapporto commissionale, salvo che, deliberando col concorso di una maggioranza di due terzi, essa non risolva diversamente.

Tuttavia, risoluzioni implicanti spese non possono essere votate dall'Assemblea prima che la Commissione finanziaria abbia dato il proprio parere sulla opportunità delle spese proposte in relazione con le possibilità generali del bilancio.

3. Ogni delegazione può designare un delegato e consiglieri tecnici per ciascuna commissione.

4. Le commissioni nominano esse stesse i loro presidenti ed i loro relatori.

5. Ogni commissione può suddividersi in sottocommissioni, le quali nominano, a lor volta, il rispettivo ufficio.

6. Salvo risoluzione contraria, il pubblico non sarà ammesso alle sedute delle commissioni. Le commissioni tengono un registro delle loro deliberazioni ed un processo verbale che verranno pubblicati il più presto possibile e che potranno sempre essere consultati dai Membri dell'Assemblea. Questi documenti vengono pubblicati soltanto dopo che siano stati approvati dalla commissione.

7. Qualunque rappresentante ha facoltà di fare ad una commissione qualunque comunicazione gli sembri utile di farle, ma non potrà prendervi la parola se non ne è membro, salvo che non ne ottenga speciale autorizzazione dal presidente della commissione.

8. Il Segretario generale ed i suoi delegati potranno pure fare alle commissioni ed alle sottocommissioni tutti i rapporti o tutte le raccomandazioni orali che riterranno opportune.

Articolo 15.

1. Nessun rappresentante può prendere la parola all'Assemblea senza averne prima ottenuta l'autorizzazione dal Presidente.

2. Gli oratori saranno ammessi a parlare per turno, secondo l'ordine in cui ne avranno chiesta la facoltà. Il presidente ed il relatore di una commissione potranno parlare anche prima del loro turno per difendere o spiegare le conclusioni alle quali è giunta la commissione.

Lo stesso principio si applica ai Membri del Consiglio.

3. Il presidente può richiamare all'ordine l'oratore che si allontani dall'argomento in discussione; può anche, occorrendo, ritirargli la facoltà di parlare.

4. Durante la discussione di un oggetto un rappresentante può sollevare una mozione d'ordine ed il Presidente deve prendere una decisione immediata, in conformità del regolamento.

5. L'Assemblea può limitare la durata dei discorsi da pronunciarsi da ciascun oratore.

Articolo 16.

1. I discorsi pronunciati in francese sono riassunti in inglese e viceversa, da un interprete appartenente al Segretariato.

2. Qualunque rappresentante che parli in un'altra lingua deve provvedere da sè alla traduzione del proprio discorso in francese od in inglese.

3. Tutti i documenti, le risoluzioni ed i rapporti comunicati dal Presidente o dal Segretariato devono essere redatti simultaneamente in francese ed in inglese.

4. Qualunque rappresentante può far distribuire documenti scritti in una lingua diversa dalla francese o dall'inglese, ma il Segretariato non è obbligato di curarne la traduzione o la stampa.

5. Qualunque membro della Società o qualunque gruppo di Membri può domandare che regolarmente tutti i documenti e le pubblicazioni della Società vengano tradotti, stampati e distribuiti in una lingua diversa dalla francese e dall'inglese, ma a condizione che vi provveda per proprio conto.

Articolo 17.

1. I disegni di risoluzione, gli emendamenti e le mozioni devono essere comunicati per iscritto al Presidente, che ne fa distribuire copie ai rappresentanti.

2. Di regola generale, nessun disegno viene discusso o messo in votazione senza che ne sia stata data copia ai rappresentanti, non più tardi della vigilia della seduta.

3. Il Presidente può, tuttavia, autorizzare la discussione o l'esame di emendamenti o di mozioni d'ordine, senza averli fatti precedere dalla comunicazione.

Articolo 18.

1. In ogni discussione, qualunque rappresentante può porre la questione pregiudiziale o sospensiva. Questa questione deve avere la priorità; oltre l'autore della proposta, due oratori pro e contro possono interloquire.

2. La divisione è di diritto se vien chiesta.

3. Un rappresentante può in qualsiasi momento domandare la chiusura della discussione, anche se altri rappresentanti abbiano manifestato il desiderio di parlare. Se la parola è chiesta per opporsi alla chiusura, soltanto due oratori saranno ammessi a parlare.

4. Il Presidente domanderà il parere dell'Assemblea sulla mozione di chiusura. Se, a maggioranza, l'Assemblea approva la mozione, il Presidente pronuncia la chiusura della discussione.

5. Di fronte a parecchie proposte, la priorità va data nel voto a quella che più si scosta dalla proposta principale.

6. Se un emendamento è soppressivo, si mette ai voti il mantenimento della disposizione di cui esso propone lo stralcio; se il mantenimento è respinto, si vota sull'emendamento.

7. Se un emendamento è aggiuntivo, si vota sull'emendamento; se esso è approvato, si vota sul complesso della proposta emendata.

Articolo 19.

1. Salvo disposizione esplicitamente contraria del Patto o di un trattato, le risoluzioni dell'Assemblea sono prese all'unanimità dei Membri della Società rappresentati alla seduta.

2. Tutte le questioni di procedura che sorgono nelle sedute dell'Assemblea, compresa la designazione delle Commissioni incaricate di fare inchieste su punti particolari, sono regolate dall'Assemblea e risolte a maggioranza dei Membri della Società rappresentati alla seduta.

3. Sono parificate alle questioni di procedura tutte le risoluzioni prese in virtù degli articoli del presente regolamento.

4. Perchè una decisione sia presa a maggioranza, occorre che la metà più uno dei Membri rappresentati alla seduta dia voto favorevole.

5. In tutte le votazioni previste dal presente articolo, i rappresentanti che si astengono sono considerati come non presenti.

Articolo 20.

L'Assemblea vota per appello nominale, salvo quando i Membri della Società delle Nazioni rappresentati alla seduta risolvano che la votazione avvenga *per alzata e seduta* e salvo nei casi previsti dall'art. 21. L'appello nominale si farà in una

dello due maniere seguenti, secondo la risoluzione dell'Assemblea:

- a) Si chiamerà il nome di ogni delegazione ed uno dei membri risponderà *si* o *no* o *mi astengo*. Il risultato della votazione sarà registrato e proclamato;
oppure
- b) La delegazione di ogni Membro della Società rappresentato alla seduta dell'Assemblea riceverà due schede recanti l'indicazione del proprio paese. Una di tali schede, di color rosso, significa *si*; l'altra, di colore azzurro, significa *no*. Le schede vengono deposte in un'urna collocata sulla tavola dell'Ufficio. Quando tutte le schede sono state raccolte, il Presidente proclama la chiusura dello scrutinio e l'Ufficio procede allo spoglio. Si dà notizia all'Assemblea di ciascuno dei voti emessi ed il Presidente proclama il risultato dello scrutinio.

Articolo 21.

1. Qualunque risoluzione relativa a persone vien presa a scrutinio segreto.

2. Se nessun nome raccoglie la maggioranza a primo scrutinio, si procede ad una seconda votazione, ma in tal caso si voterà solo per uno dei due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di suffragi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano.

3. Quando l'Assemblea è chiamata a procedere simultaneamente a parecchie nomine in condizioni identiche, vi procede mediante scrutinio di lista. Sono proclamati eletti a primo scrutinio coloro che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Se il numero di quelli che hanno raggiunto tale maggioranza è inferiore al numero delle elezioni da farsi, si procede, tra coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti a primo scrutinio, ad una nuova votazione su un numero doppio di candidati rispetto ai posti ancora disponibili; vengono in seguito proclamati eletti coloro che avranno raccolto il maggior numero di voti.

Articolo 22.

In caso di parità di voti in ogni altro scrutinio che non sia uno di quelli previsti dall'art. 21, in cui è richiesta la maggioranza, si procederà al secondo scrutinio durante la seduta

successiva. Questa dovrà essere tenuta entro le quarantotto ore che seguono la data in cui si svolse il primo scrutinio ed il rispettivo ordine del giorno dovrà fare esplicita menzione che la questione rimasta sospesa formerà oggetto di una seconda votazione. Se mediante questa seconda votazione la mozione non raccoglie la maggioranza dei voti, essa vien considerata come respinta.

Articolo 23.

1. Il Presidente può dichiarare tolta o sospesa la seduta se, proponendo ciò, non incontra opposizione da parte dell'Assemblea.

2. Il presidente dichiara tolta o sospesa la seduta quando l'Assemblea lo risolve.

Articolo 24.

L'Ufficio può portare modificazioni di forma, non di sostanza, a tutte le risoluzioni adottate dall'Assemblea, quando lo reputi necessario per la coordinazione dei testi. Ne fa rapporto all'Assemblea.

Articolo 25.

Il rendiconto *in extenso* di ogni seduta è redatto dal Segretario e vien sottoposto all'Assemblea dopo essere stato approvato dal Presidente.

Articolo 26.

I testi votati dall'Assemblea verranno comunicati ai Membri della Società dal Segretario generale entro i quindici giorni dopo la chiusura dell'Assemblea.

Articolo 27.

Il regolamento interno si applica anche alle deliberazioni delle commissioni dell'Assemblea.

Articolo 28.

Il presente regolamento può essere modificato mediante risoluzione dell'Assemblea, presa a maggioranza di voti, in seguito a rapporto di una commissione.

II.

Risoluzioni adottate senza essere state precedute da un rapporto commissionale.

1. Pubblicità delle risoluzioni del Consiglio.

L'Assemblea si congratula degli sforzi fatti dal Consiglio per dare una più larga pubblicità alle sue deliberazioni ed esprime la speranza che nuovi progressi possano essere conseguiti in tal senso in un prossimo avvenire.

(Risoluzione adottata il 16 settembre 1921).

2. Conflitto tra la Lituania e la Polonia.

L'Assemblea, udita la relazione fattale dal signor Hymans sul conflitto tra la Polonia e la Lituania;

Prendendo atto della risoluzione votata dal Consiglio il 20 settembre;

Esprime il proprio compiacimento per l'abilità e la pazienza delle quali il signor Hymans ha dato prova per la causa della pace;

Ringrazia il Consiglio per l'opera sua e lo assicura dell'appoggio pieno ed intero dell'Assemblea;

E fa appello ai sentimenti di saggezza ed ai ricordi fraterni dei due popoli per giungere ad un accordo necessario ad ambedue come alla pace del mondo.

(Risoluzione adottata il 24 settembre 1921).

3. Corte permanente di giustizia internazionale.

L'Assemblea, d'accordo coll'articolo 7 dello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, ed in deroga-zione all'art. 21 del proprio regolamento interno, risolve che i candidati portati sulla lista compilata dal Segretariato, in esecuzione di detto art. 7 dello Statuto, sono eleggibili in turni di scrutinio ai quali l'Assemblea procederà eventualmente in una medesima seduta elettorale.

(Risoluzione adottata il 14 settembre 1921).

In conformità delle regole stabilite nello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, gli undici giudici titolari ed i quattro giudici supplenti, dei quali seguono i nomi, sono stati eletti per costituire la Corte:

Giudici titolari.

1. Il senatore Raffaele *Altamira* (Spagna).
2. Il commendatore professore D. *Anzilotti* (Italia).
3. Il senatore *Ruy Barboza* (Brasile).
4. Il dottore A. S. *De Bustamante* (Cuba).
5. Roberto *Bannatyne* visconte *Finlay* (Gran Bretagna).
6. Il professore *Max Huber* (Svizzera).
7. Il dottor B. C. J. *Loder* (Paesi Bassi).
8. Il professor *John Bassett Moore* (Stati Uniti).
9. M. D. G. G. *Nyholm* (Danimarca).
10. Il dottor *Yorozu Oda* (Giappone).
11. Il professor *Andrea Weiss* (Francia).

Giudici supplenti.

1. M. F. V. N. *Beichmann* (Norvegia).
2. Il professor D. *Negulesco* (Rumenia).
3. M. *Wang Chung-Hui* (Cina).
4. M. M. *Yovanovitch* (Stato serbo-croato-sloveno).

(*Sedute dei 14 e 16 settembre 1921*).

III.

Risoluzioni e raccomandazioni adottate su rapporti della sesta Commissione.

1. Ammissione di nuovi Membri nella Società.

L'Assemblea ha risolto di ammettere nella Società gli Stati di cui seguono i nomi:

Estonia — Lettonia — Lituania.

(Seduta del 22 settembre 1921).

2. Ammissione dell'Ungheria nella Società.

L'Assemblea, avuto notizia d'una lettera del capo della delegazione ungherese, in data del 26 settembre 1921, mediante la quale a nome del proprio governo, egli prega di voler rinviare alla prossima sessione la risoluzione sulla domanda di ammissione dell'Ungheria e ogni procedura a ciò relativa:

Risolve di accogliere tale domanda o di rinviare la questione dell'ammissione dell'Ungheria all'ordine del giorno della sua prossima sessione.

(Risoluzione adottata il 30 settembre 1921).

3. Armenia.

Atteso che la prima Assemblea, in data del 28 novembre 1920, ha affidato al Consiglio la cura di salvaguardare l'avvenire dell'Armenia;

Che il Consiglio, in data del 25 febbraio 1921, pur ritenendo che la situazione dell'Asia Minore rendeva per il momento impossibile qualsivoglia azione, ha affidato al Segretariato l'incarico di seguire lo svolgersi degli avvenimenti dell'Armenia nell'intento di far prendere più tardi nuove risoluzioni dal Consiglio;

Che nel frattempo, le Principali Potenze alleate hanno proposto di contemplare nella revisione del Trattato di Sèvres la creazione di un focolare nazionale per gli Armeni;

Considerando, inoltre, l'imminenza probabile di un trattato di pace fra la Turchia e le Potenze alleate ad una data prossima;

L'Assemblea invita caldamente il Consiglio ad insistere presso le principali Potenze alleate sulla necessità di prendere provvedimenti nel trattato, per salvaguardare l'avvenire dell'Armenia, ed in particolare di dare agli Armeni un focolare nazionale interamente indipendente dal dominio ottomano.

(Risoluzione adottata il 21 settembre 1921).

4. Opera di soccorso alle popolazioni russe.

Dopo aver udito il rapporto della Commissione e le dichiarazioni del signor dr. Nansen — alla cui attività e devozione essa è felice di rendere omaggio — avendo preso notizia, dall'altra parte, del generoso appello di Sua Santità il Papa Benedetto XV a favore delle regioni della Russia colpite dalla carestia, l'Assemblea della Società delle Nazioni adotta le seguenti risoluzioni:

1. L'Assemblea considera la lotta contro la carestia in Russia come una necessità urgente e che è il caso di incoraggiare tutte le iniziative le quali, come quella della Conferenza di Ginevra, hanno per iscopo di combattere tale flagello.

Essa rivolge un fervente appello alle organizzazioni private affinché una stretta cooperazione di tutte le buone volontà assicuri l'efficacia dell'opera comune.

Esprime il voto che i governi di tutti i paesi s'interessino agli sforzi delle loro associazioni nazionali e loro accordino, nella maggior misura possibile, l'appoggio materiale e morale che fosse loro necessario.

2. L'Assemblea ritiene che le azioni di soccorso debbano estendere la loro opera a tutte le regioni della vecchia Russia colpite dalla carestia, senza dimenticare le popolazioni delle Repubbliche dell'Armenia, della Georgia e dell'Azerbaïdjan.

3. L'Assemblea, quantunque insufficientemente informata nei riguardi dei moventi ai quali obbedisce il Governo dei Sovieti o delle condizioni nelle quali esso funziona, è tuttavia del parere che il successo ottenuto dal dr. Nansen nel rimpatrio dei prigionieri di guerra sia di buon augurio per qualunque opera ch'egli fosse disposto ad intraprendere per accorrere in aiuto delle regioni che soffrono per la carestia nell'Armenia, nell'Azerbaïdjan, in Georgia ed in Russia.

4. Considerando le dichiarazioni fatte dai membri della Commissione, a nome dei rispettivi governi, secondo le quali questi non credono di potere accordare, nelle attuali circostanze, crediti ufficiali, l'Assemblea ritiene che questo fatto risolva, per il momento questa parte della questione e sciolga la Società delle Nazioni da eventuali responsabilità.

La Società delle Nazioni non si disinteressa, ciò non di meno, della gravità del problema e degli sforzi che si fanno per risolverlo. Il Consiglio potrà, secondo le circostanze, occuparsi della questione se reputerà che il suo intervento possa essere utile ed efficace.

5. L'Assemblea prende atto della convocazione di una Conferenza internazionale, che si riunirà il 6 ottobre a Bruxelles, per esaminare il problema della carestia che infierisce in Russia ed i mezzi di porvi rimedio mediante un'azione concertata dei governi e delle associazioni private.

L'Assemblea esprime la speranza che i rappresentanti autorizzati dei governi possano studiare i mezzi più opportuni per fronteggiare le necessità finanziarie del problema. Tra le forme di soccorso che i governi potrebbero dare, l'Assemblea sottolinea l'importanza dei doni in natura provenienti dalla liquidazione delle riserve di guerra.

6. L'Assemblea ritiene che la Commissione della Società delle Nazioni per la lotta contro le epidemie dovrebbe essere invitata a collaborare colle associazioni che si sforzano di combattere le malattie contagiose in Russia e nei territori caucasici.

7. Il Presidente dell'Assemblea è pregato di trasmettere a Sua Santità il Papa Benedetto XV copia delle risoluzioni di cui sopra, nella speranza, ch'Essa vi troverà la testimonianza dell'alta e deferente considerazione colla quale la Società delle Nazioni ha accolto il messaggio mediante il quale Sua Santità si è compiaciuta di attirare l'attenzione dei rappresentanti degli Stati riuniti a Ginevra sulla situazione dolorosa delle regioni affamate in Russia e l'urgenza dei soccorsi per rimediarvi.

In quest'occasione l'Assemblea ha l'onore di esprimere a Sua Santità la riconoscenza più sincera per la sua generosa iniziativa la quale prova, una volta ancora, la sollecitudine colla quale Sua Santità tiene sempre a lenire tutte le sofferenze.

(Risoluzioni adottate il 30 settembre 1921).

5. Situazione giuridica della Galizia orientale.

L'Assemblea della Società delle Nazioni esprime il voto che il Consiglio della Società attiri l'attenzione delle principali Potenze alleate ed associate sull'opportunità di regolare, in una data prossima, la situazione giuridica della Galizia orientale.

(Risoluzione adottata il 27 settembre 1921).

6. Albania.

1. L'Assemblea, avendo preso in considerazione l'appello ad essa diretto dall'Albania, in data del 29 giugno 1921, e la risoluzione del Consiglio del 2 settembre 1921 di rinviare ad essa l'Assemblea la questione concernente le lagnanze dell'Albania contro lo Stato serbo-croato-sloveno;

Riconoscendo la sovranità e l'indipendenza dell'Albania, siccome stabilite colla sua ammissione alla Società delle Nazioni;

Prendendo atto della circostanza che lo Stato serbo-croato-sloveno e la Grecia hanno riconosciuto le principali Potenze alleate ed associate come organo competente per risolvere intorno alle frontiere dell'Albania;

Sapendo che le Principali Potenze alleate ed associate hanno pressochè risolta la questione che loro è stata sottoposta;

Raccomanda all'Albania di accettare, fin d'ora, la risoluzione che sarà presa dalle Principali Potenze alleate ed associate.

2. Inoltre, l'Assemblea, prendendo atto degli addebiti mossi dall'Albania contro cittadini dello Stato serbo-croato-sloveno, e degli appunti che lo Stato serbo-croato-sloveno ha mosso contro certe tribù e certi individui dell'Albania;

Prendendo, parimente, atto delle dichiarazioni fatte a proposito di seri tumulti nell'Albania meridionale e nell'Epiro del Nord:

Prega il Consiglio di nominare immediatamente una commissione di tre membri imparziali, i quali andranno senz'altro in Albania e riferiranno sull'esecuzione della risoluzione, presa che sia dalle Principali Potenze alleate ed associate, nonchè sui tumulti che si producono lungo la frontiera dell'Albania o nelle sue vicinanze. La commissione dovrebbe aver il diritto di nominare dei rappresentanti imparziali, osservatori, od altri per farsi coadiuvare nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Per rendere possibile l'esecuzione di questa risoluzione, il Segretario generale è invitato ad inscrivere nel bilancio preventivo della Società delle Nazioni, per il quarto esercizio (1922), la somma di 100.000 franchi oro. Rimane inteso che un conto di provisione particolareggiato dovrà essere presentato all'approvazione del Consiglio della Società delle Nazioni prima che sia stata consumata alcuna parte del credito.

(Raccomandazioni adottate il 2 ottobre 1921).

7. Mandati.

L'Assemblea, presa notizia del rapporto (A. 105, 1921) indirizzato in data del 19 settembre 1921, dalla sottocommissione dei Mandati alla sesta Commissione e da quest'ultima approvato, risolve, a sua volta, di approvarne il tenore.

(Risoluzione adottata il 23 settembre 1921).

IV.

A. Risoluzioni e raccomandazioni adottate su rapporti della seconda Commissione.

1. Opera della Commissione economica e finanziaria provvisoria.

Presa notizia :

a) della parte del rapporto alla seconda Assemblea sull'opera del Consiglio e sui provvedimenti presi per dare esecuzione alla risoluzione della prima Assemblea, che rende conto dei lavori della Commissione economica e finanziaria dalla sua entrata in funzione fino alla sessione d'agosto-settembre 1921 ;

b) del rapporto presentato al Consiglio dalla Commissione economica e finanziaria provvisoria sui lavori da essa compiuti nel corso della propria sessione, tenuta a Ginevra nell'agosto-settembre 1921, rapporto comunicato all'Assemblea dal Consiglio ;

c) del rapporto che tratta di certi aspetti del problema delle materie prime, presentato dalla sezione economica della Commissione economica e finanziaria provvisoria, in conformità della risoluzione del Consiglio del 27 ottobre 1920 e parimente trasmesso all'Assemblea dal Consiglio ;

Preso appunto con soddisfazione delle risoluzioni prese dal Consiglio il 19 ed il 21 settembre 1921,

1. L'Assemblea prende atto che non è indispensabile di costituire una commissione di consulenza economica e finanziaria definitiva nel corso del prossimo anno, come era stato previsto dalla risoluzione della prima Assemblea del 9 dicembre 1920 sull'organizzazione economica atteso che la Commissione economica e finanziaria provvisoria continua i propri lavori fino alla prossima Assemblea, come è previsto nella risoluzione del Consiglio del 19 settembre 1921.

2. L'Assemblea prende atto essere della più impellente importanza che la Commissione economica e finanziaria provvisoria prosegua l'esecuzione dei lavori dei quali ha tracciato il

programma nei rapporti summenzionati, particolarmente lo studio delle questioni seguenti: la sovrapposizione delle tasse, la situazione monetaria, la concorrenza sleale, i monopoli, la ripartizione delle materie prime, l'unificazione delle leggi relative alle cambiali, i diversi metodi commerciali che hanno per iscopo d'ovviare ai rischi che derivano dalle oscillazioni del cambio.

3. L'Assemblea prende atto che il Consiglio ha deferito alla Commissione economica e finanziaria provvisoria lo studio del senso e della portata della stipulazione relativa all'equo trattamento del commercio, contenuta nell'art. 23 (e) del Patto, e, tenendo conto dei voti espressi dalla Conferenza di Barcellona, fa serio affidamento che questa Commissione orienterà e perseguirà i suoi lavori in armonia colla Commissione consultativa e tecnica delle comunicazioni del transito nel modo più atto a facilitare un'applicazione il più possibilmente rapida e generale di questo principio.

4. L'Assemblea prende atto che il Consiglio, su parere della Commissione economica e finanziaria provvisoria, prenderà in serio esame le domande che fossero per pervenirgli da paesi che abbisognassero di consiglieri tecnici dal punto di vista finanziario ed economico.

5. L'Assemblea condivide l'opinione che non sarà il caso, probabilmente, di convocare a breve scadenza, una conferenza di carattere generale per lo studio delle principali questioni finanziarie ed economiche, ed approva la proposta in virtù della quale il Consiglio, quando lo giudicasse opportuno e dopo aver sentito il parere della Commissione economica e finanziaria provvisoria, potrà, ciò non di meno, convocare conferenze consultive ristrette per l'esame di certi speciali problemi.

6. L'Assemblea esprime il proprio rincrescimento perchè l'opera della ricostituzione delle finanze austriache, alla quale la Commissione economica e finanziaria provvisoria è stata chiamata a cooperare, sia stata ritardata per ragioni che, spera, saranno per scomparire tra breve.

7. L'Assemblea, avendo constatato la persistente gravità della crisi dei cambi, nonchè le sue conseguenze dannose per la situazione economica e le condizioni del lavoro delle classi popolari, invita la Commissione economica e finanziaria provvisoria a compiere d'urgenza la propria inchiesta presso i di-

versi governi sui provvedimenti attualmente da essi presi per assicurare l'applicazione delle risoluzioni della Conferenza di Bruxelles; e essa invita, parimente, la Commissione a cercare, sulla scorta delle loro indicazioni e nel più breve termine di tempo possibile, le soluzioni pratiche che potessero essere suggerite per l'applicazione integrale, in tutta la misura del possibile, delle risoluzioni medesime.

In particolare, l'Assemblea fa propria la proposta secondo la quale il lavoro di organizzazione del progetto di crediti internazionali deve essere proseguito, come è detto nel rapporto trasmesso al Consiglio dalla Commissione economica e finanziaria provvisoria.

Questa Commissione è pure invitata a considerare d'urgenza tutte le misure necessarie all'adattamento del sistema dei crediti internazionali alle situazioni differenti dei diversi paesi.

8. L'Assemblea raccomanda all'esame dei Membri della Società le conclusioni generali del rapporto su certi aspetti del problema delle materie prime, ivi comprese quelle che richiamano l'attenzione sui risultati che può produrre sulla vita economica d'altri paesi la fissazione di restrizioni artificiali e di tasse sull'esportazione delle materie prime essenziali.

9. L'Assemblea, riconoscendo le intime relazioni esistenti tra il ristabilimento delle facilitazioni di trasporto, la consegna e la ripartizione delle materie prime, tiene ad esprimere la viva speranza che tutti gli sforzi possibili siano spiegati nell'intento di sollecitare il lavoro delle diverse Commissioni incaricate dei problemi concernenti la ripartizione e lo scambio del materiale rotabile in certe parti dell'Europa.

10. L'Assemblea invita la Commissione consultiva e tecnica delle comunicazioni e del transito ad esaminare l'opportunità di prendere provvedimenti, in conformità delle disposizioni che autorizzano il Consiglio a convocare conferenze parziali o regionali, allo scopo di esaminare tutte le questioni particolari che abbiano per oggetto il miglioramento e la facilitazione delle comunicazioni e dei trasporti tra gli Stati, i cui sistemi di trasporto siano particolarmente disorganizzati.

(Risoluzioni adottate il 28 settembre 1921).

2. Organizzazione delle comunicazioni e del transito.

1. L'Assemblea risolve che, restando impregiudicate le disposizioni del n. 4 della prima parte della risoluzione del 9 dicembre 1920 sull'Organizzazione delle comunicazioni e del transito, le Conferenze generali delle comunicazioni e del transito, si riuniranno alla sede della Società delle Nazioni di pieno diritto, a domanda della metà dei Membri della Società delle Nazioni. Una tale domanda dovrà essere indirizzata al Segretario generale della Società, unitamente con l'oggetto e l'ordine del giorno della Conferenza. Il Segretario generale della Società sarà incaricato di convocare la Conferenza.

2. L'Assemblea, presa notizia del rapporto della Commissione consultiva e tecnica delle comunicazioni e del transito sul corso dato dai diversi Governi alle risoluzioni adottate dalla Conferenza dei passaporti, formalità doganali e biglietti diretti, tenuta a Parigi, nell'ottobre 1920, constatata colla più viva soddisfazione che un certo numero di Stati ha già attuato una parte dei provvedimenti — tanto importanti per le relazioni tra i popoli, preconizzate all'unanimità da tale Conferenza — relativamente alla semplificazione delle formalità per il conseguimento del visto dei passaporti, alla riduzione di prezzo ed all'unificazione del regime dei passaporti.

L'Assemblea attira l'attenzione di tutti gli Stati che non hanno ancora potuto accogliere le raccomandazioni della Conferenza sull'urgenza che vi è di riprendere in esame tale questione e di informare il Segretario generale della Società delle Nazioni delle soluzioni ulteriormente adottate.

3. L'Assemblea invita i Membri della Società delle Nazioni ad accordare ai membri delle diverse Commissioni della Società, per il periodo della durata del loro mandato, tutte le facilitazioni possibili in materia di passaporti, specialmente per quanto concerne la concessione dei visti e la loro durata.

4. L'Assemblea prende atto della designazione, da parte della Commissione consultiva e tecnica delle comunicazioni e del transito, di un perito in materia ferroviaria, attinente di uno Stato rivierasco del Danubio e la invita a procedere, fin dalla sua prossima sessione, alla designazione di uno o più altri periti, competenti nei diversi rami da essa dipendenti e attinenti di altri Stati rivieraschi del Danubio.

(Risoluzioni adottate il 22 settembre 1921).

3. Organizzazione dell'igiene.

L'Assemblea prende atto dei provvedimenti presi dal Consiglio per l'applicazione, nella misura del possibile, della risoluzione della prima Assemblea, in data del 10 dicembre 1920, sull'Organizzazione dell'igiene.

In conformità del Patto della Società delle Nazioni e per permettere alla Società di assolvere più facilmente ai propri doveri umanitari ed alle responsabilità che le incombono, in forza dei diversi trattati di pace e delle sue stesse risoluzioni, e nell'attesa che possa essere costituita l'Organizzazione dell'igiene prevista dalla risoluzione del 10 dicembre 1920, l'Assemblea adotta, sotto la seguente forma, le risoluzioni che le sono sottoposte dal Consiglio:

1. L'Organizzazione dell'igiene della Società delle Nazioni comprenderà provvisoriamente un Comitato d'igiene che sarà incaricato delle funzioni previste nel rapporto del Comitato provvisorio d'igiene, approvato dal Consiglio. Il segretariato di questa organizzazione sarà nominato dal Segretario generale della Società delle Nazioni e ne risponderà ad esso; sarà diretto da un direttore-medico.

Visto l'urgente pericolo della presente situazione sanitaria internazionale e con riserva dell'esame, nella sua prossima sessione, di un rapporto che le sarà presentato, l'Assemblea accetta la costituzione di un Comitato provvisorio d'igiene proposta dal Consiglio, senza pregiudizio, tuttavia, del diritto che spetta all'Assemblea, secondo i principi ammessi durante la sua seconda sessione, di disciplinare la costituzione di tutti gli importanti comitati permanenti della Società.

L'Assemblea, vista l'importanza ognor crescente dei problemi dell'igiene, nei riguardi specialmente delle donne, invita il Consiglio a prendere in considerazione, quando il momento parrà più opportuno, l'interesse che presenterebbe il rinforzo del Comitato coll'aggiugarvi una dottoressa in medicina, competente in materia di igiene pubblica, che abbia l'esperienza necessaria per consigliarlo nell'esame di tali problemi.

2. La Commissione delle epidemie formerà una Sezione dell'Organizzazione dell'igiene.

(Risoluzioni adottate il 23 settembre 1921).

4. Statistiche internazionali.

L'Assemblea decide:

1. Di attirare l'attenzione degli organismi tecnici della Società sulle conclusioni della Commissione economica e finanziaria provvisoria, al fine di evitare i doppi impieghi nelle inchieste eseguite dalle diverse Sezioni. Nello stesso tempo essa domanda la collaborazione in tal senso dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Questa risoluzione non deve punto pregiudicare la risoluzione che sarà presa nei riguardi dell'organizzazione del lavoro della statistica internazionale.

2. Che, per quanto riguarda le statistiche (preso questo termine nel suo senso scientifico), non ne saranno istituite dalla Società delle Nazioni fino a tanto che la questione dell'organizzazione della statistica internazionale non sarà stata votata, e che tale questione è totalmente rinviata alla prossima sessione.

3. Rimane inteso che la Società delle Nazioni si servirà, occorrendo, delle statistiche che potranno essere compilate dagli uffici e dalle organizzazioni internazionali di statistica già esistenti, senza pregiudicare in alcun modo la loro autonomia.

Il titolo del *Bullettino* pubblicato dalla Società dovrà indicare che esso non contiene statistiche originali, ma che le cifre ch'esso racchiude sono desunte da altre fonti statistiche.

(Risoluzioni adottate il 27 settembre 1921).

B. Risoluzioni adottate su rapporto della quarta Commissione.

1. Gestione delle finanze della Società.

Raccomandazione 1.

L'Assemblea della Società delle Nazioni invita il Consiglio a continuare ad informare, nella gestione finanziaria della Società delle Nazioni, i suoi procedimenti a principi enunciati nella raccomandazione dell'Assemblea del 17 dicembre 1920, quali furono modificati dagli articoli seguenti e dalle raccomandazioni contenute nel rapporto della quarta commissione sulla gestione delle finanze della Società delle Nazioni. Inoltre,

L'Assemblea invita il Consiglio a preparare, per la sessione annuale dell'Assemblea del 1922, una risoluzione definitiva circa la gestione finanziaria della Società delle Nazioni.

L'Assemblea raccomanda al Consiglio di designare una Commissione per il Controllo, di tre o cinque membri, dei quali almeno uno sia un perito in materia di finanza. Il Consiglio sceglierà la Commissione tra i Membri della Società delle Nazioni, in modo che la stessa comprenda Membri della Società che non sono rappresentati nel Consiglio.

Raccomandazione 2.

La risoluzione del Consiglio, in data del 2 settembre 1921, secondo la quale il Segretario generale è stato autorizzato ad invitare gli Stati, non Membri della Società delle Nazioni, che partecipano agli organismi tecnici della Società, a pagare la loro quota delle spese degli organismi tecnici dei quali fanno parte, a contare dal principio del quarto esercizio della Società (1922), dovrebbe essere incorporata nel regolamento definitivo sulla gestione delle finanze della Società delle Nazioni.

2. Risoluzioni per il Bilancio della Società.

Osservazione. Le risoluzioni che modificavano le direttive date dalla prima Assemblea circa i conti, non sono riprodotte negli allegati.

Risoluzione 1.

L'Assemblea della Società delle Nazioni stabilisce definitivamente — in virtù dell'articolo 12 della Raccomandazione II adottata dalla prima Assemblea, sulla gestione finanziaria della Società delle Nazioni del 17 dicembre 1920 — i conti delle spese e delle entrate per il secondo esercizio, che si chiude il 31 dicembre 1920.

Risoluzione 2.

L'Assemblea della Società delle Nazioni, in forza dell'art. 4 della Raccomandazione II adottata dalla prima Assemblea a proposito della gestione finanziaria della Società delle Nazioni del 17 dicembre 1920, stabilisce, per l'esercizio 1922, il bilancio generale della Società ed il bilancio per l'Organizzazione internazionale del Lavoro, che saranno pubblicati nel *Giornale Ufficiale*.

(Risoluzioni e raccomandazioni adottate il 4 ottobre 1921.)

Quadro del bilancio di previsione per il quarto esercizio finanziario (1922)
Approvato dall'Assemblea.

Specchio delle uscite e delle entrate.

Uscite	Franchi-oro	Entrate	Franchi-oro
<i>A. Spese della Società</i>			
1. Sessioni dell'Assemblea e del Consiglio	1,000,000	1. Contributo ordinario al funzionamento normale	13,251,425
2. Servizi generali del Segretariato	6,145,050	2. Contributo ordinario al funzionamento della Organizzazione del Lavoro	6,135,610
3. Organizzazioni speciali della Società	4,606,375	3. Contributo straordinario al conto capitale	—
4. Conto capitale	1,486,910	4. Contributo straordinario al fondo di movimento	1,486,910
5. Versamento al fondo di movimento	—		
6. Corte permanente di Giustizia internazionale	1,500,000		
<i>B. Organizzazione del Lavoro.</i>			
7. Previsioni per il 1922	6,135,610		
	20,873,945		20,873,945

3. Ripartizione delle spese della Società.

Raccomandazione 1.

« L'Assemblea raccomanda — quando un progetto riveduto di ripartizione delle spese sarà stato adottato, dopo esame delle nuove raccomandazioni presentate dalla Commissione dei periti — che i Membri della Società che avessero, dal 1° gennaio 1921 fino all'entrata in vigore del progetto riveduto, versato più di quanto, a norma dello stesso, avrebbe dovuto, abbiano diritto al rimborso dell'eccedenza che avranno pagato.

« Tale rimborso sarà eseguito sugli aumenti dell'eccedenza delle entrate e senza pregiudizio del mantenimento alla sua cifra normale del fondo di movimento della Società. »

Raccomandazione 2.

L'Assemblea, riconoscendo che le proposte della Commissione dei periti (A. 40. 1921) sono ancora suscettibili di miglioramenti e di correzioni dopo più completo esame dei dati del problema, raccomanda che la Commissione stessa, sotto la competentissima presidenza del signor Révillaud, sia dal Consiglio incaricata di proseguire i propri lavori e che essa, dopo aver tenuto conto dei diversi fattori che non sono ancora stati esaminati a fondo, sottoponga un rapporto completo che indichi le modificazioni che potranno parere eque al sistema di ripartizione provvisoriamente adottato.

Risoluzione.

Per rendere possibile l'esecuzione di questa decisione, il Segretario generale è autorizzato ad inscrivere nel bilancio del quarto esercizio della Società delle Nazioni (1922) la somma di 15.000 franchi-oro. Rimane inteso che un particolareggiato bilancio di previsione dovrà essere presentato all'approvazione del Consiglio della Società, prima che sia consumata parte alcuna del credito.

Raccomandazione 3.

L'Assemblea raccomanda al Consiglio di vegliare a che la Commissione incaricata di preparare un quadro definitivo della ripartizione delle spese, presenti tale lavoro all'Assemblea del 1923.

(*Risoluzioni e raccomandazioni adottate
il 5 ottobre 1921.*)

C. Risoluzioni e raccomandazioni adottate su rapporto della V^a Commissione.

1. Campagna contro il tifo.

L'Assemblea, constatati i buoni risultati ottenuti, con poca spesa, dalla Commissione delle epidemie della Società delle Nazioni, nell'intento di rafforzare i provvedimenti sanitari profilattici presi dall'amministrazione sanitaria del Governo polacco nella lotta contro il tifo, raccomanda che l'opera della Commissione venga continuata ed estesa ad altri paesi, a seconda delle esigenze della situazione, in quanto il Consiglio sarà per ritenerlo opportuno.

A questo scopo, il Presidente dell'Assemblea ed il Presidente del Consiglio sono pregati di indirizzare uno speciale appello ai Membri della Società per ottenere il loro prezioso appoggio finanziario e d'invitare gli Stati che non hanno ancora versato il loro contributo, così largamente promesso, a volerlo versare il più presto possibile.

(Raccomandazione adottata il 21 settembre 1921).

2. Traffico dell'oppio.

I. — L'Assemblea approva i numeri 1, 2, 4 e 5 della risoluzione del Consiglio del 28 giugno 1921:

a) Che gli Stati Membri della Società che non hanno ancora firmato o ratificato la Convenzione internazionale dell'Oppio siano invitati a farlo il più presto.

b) Che il Governo dei Paesi Bassi sia invitato a continuare gli sforzi per ottenere la ratifica della Convenzione internazionale dell'Oppio dagli Stati che non sono Membri della Società.

c) (N. 4 della risoluzione del Consiglio).

Che i governi faenti parte della Convenzione siano invitati ad adottare la procedura seguente, perchè siano adempiuti gli obblighi degli articoli 3, 5 e 13 della Convenzione internazionale dell'Oppio:

« Qualunque domanda di esportazione fatta da un importatore per fornire uno qualunque dei prodotti con-

templati dalla Convenzione dovrà essere accompagnata da un certificato del governo del paese importatore, dichiarante che l'importazione della quantità domandata è approvata dal governo e che essa è necessaria per motivi legittimi ».

« Quando si tratti di droghe contemplate dal capitolo III della Convenzione il certificato dovrà specificare esplicitamente che esse sono esclusivamente destinate ad uso farmaceutico o scientifico ».

d) (N. 5 della risoluzione del Consiglio).

Che sia attirata in modo speciale l'attenzione delle Potenze contraenti, che hanno concluso trattati colla Cina sui dispositivi dell'art. 15 della Convenzione internazionale dell'Oppio, affinché siano presi i provvedimenti più efficaci alla repressione del contrabbando dell'oppio e di altre droghe dannose.

II. — L'Assemblea approva la seconda raccomandazione adottata dalla Commissione consultiva del traffico dell'oppio nella sua seconda sessione dal 2 al 5 maggio 1921.

e) Che tutti i paesi che hanno partecipato alla Convenzione presentino ogni anno alla Società delle Nazioni un rapporto che esponga le misure prese sul rispettivo territorio per applicare le clausole della Convenzione e fornisca i particolari statistici sulla produzione, la fabbrica ed il commercio dell'oppio.

III. — L'Assemblea adotta, inoltre, le raccomandazioni e risoluzioni seguenti, presentatele dalla sua V Commissione:

Risoluzioni.

6. L'Assemblea prega insistentemente quelli fra gli Stati Membri della Società *) che non hanno ancora firmato e ratificato la Convenzione dell'oppio di volerlo fare il più presto possibile.

*) I Membri seguenti della Società non hanno ancora ratificato la Convenzione dell'oppio del 1912, nè firmato il protocollo del 1914:

Albania.	Estonia.	Paraguay.
Argentina.	Finlandia.	Persia.
Chili.	Lettonia.	Salvador.
Colombia.	Lituania.	Svizzera.
Costa-Rica.		

I Membri seguenti hanno ratificato la Convenzione, ma non hanno ancora firmato il protocollo del 1914:

Danimarca.

Venezuela.

7. L'Assemblea prega caldamente tutti gli Stati Membri della Società che sono firmatari della Convenzione, di comunicare, il più presto possibile, al Segretariato, la loro adesione alla quarta raccomandazione della Commissione consultiva circa la necessità di certificati d'importazione, per facilitare l'esecuzione della Convenzione.

Raccomandazioni.

8. L'Assemblea approva il n. 3 della risoluzione del Consiglio del 28 giugno 1921, rimanendo inteso che le inchieste eseguite avranno carattere scientifico e che quando si applicheranno in particolar modo ad un paese determinato esse saranno condotte per il tramite del governo del paese stesso o col suo consenso.

9. L'Assemblea raccomanda al Consiglio che nel n. 5 della sua risoluzione del 28 giugno 1921 esso attiri parimente l'attenzione del Governo della Cina sull'articolo 15 della Convenzione internazionale dell'oppio.

10. L'Assemblea raccomanda al Consiglio che, affinché l'esame contemplato dal n. 7 della risoluzione del 28 giugno 1921 si estenda su tutta la quantità di oppio che possa essere considerata di consumo legittimo, la parola «strettamente» venga soppressa e che le parole «medicinali e scientifici» siano sostituite dalla parola «legittimi» ed, anche, che il Consiglio sopprima qualunque accenno «all'oppio preparato», cioè all'oppio preparato per essere fumato, la cui completa soppressione è prevista dalla Convenzione al capitolo II.

11. L'Assemblea raccomanda al Consiglio di invitare i diversi Governi a fornire al Segretariato, quando non vi vedano difficoltà, oltre al rapporto ufficiale annuale, tutte le informazioni relative alla produzione, alla fabbricazione e al commercio illeciti d'oppio e di altre droghe nocive, che possano tornar utili alla Società nell'assoluzione del suo compito.

12. L'Assemblea raccomanda al Consiglio di esaminare se tutte le nazioni particolarmente interessate alla cultura o alla fabbricazione dell'oppio e di altre droghe nocive non dovrebbero essere rappresentate presso la Commissione consultiva.

13. L'Assemblea raccomanda al Consiglio di incaricare la Commissione consultiva di estendere le proprie indagini in modo che esse abbraccino non soltanto le droghe contemplate dalla Convenzione del 1912, ma tutte le altre droghe nocive,

qualunque ne sia l'origine, che producano effetti simili, nonchè di farle conoscere i vantaggi che deriverebbero dalla convocazione di una nuova conferenza internazionale degli Stati firmatari della detta Convenzione e di quelli che sono Membri della Società delle Nazioni, acciocchè questa possa redigere una Convenzione per la soppressione dell'uso illegittimo di tali droghe.

*(Risoluzioni e raccomandazioni adottate
il 30 settembre 1921).*

3. Organizzazione internazionale del lavoro intellettuale.

L'Assemblea approva il disegno di risoluzione presentato, a nome del Consiglio, dal signor Leone Bourgeois, cioè la nomina da parte del Consiglio di una commissione incaricata dello studio delle questioni internazionali di cooperazione intellettuale; questa commissione si comporrà di dodici membri, al massimo, e comprenderà anche donne.

(Risoluzione adottata il 21 settembre 1921).

4. Deportazione di donne e di fanciulli in Turchia e nei paesi limitrofi.

L'Assemblea risolve:

1. Che verrà nominato a Costantinopoli un Commissario della Società delle Nazioni, la cui nomina sarà ufficialmente notificata agli Alti Commissari delle Potenze alleate ed associate, ai rappresentanti degli altri paesi interessati, Membri della Società, al Governo turco ed alle autorità spirituali dei deportati, cioè ai Patriarcati armeno e greco.

2. Che la Società pregherà la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia di invitare gli Alti Commissari a costituirsi in Comitato per concertarsi allo scopo di dare tutta l'assistenza e tutta l'autorità possibili al Commissario della Società delle Nazioni nell'esecuzione delle sue funzioni.

3. Che un Comitato misto, incaricato di occuparsi della restituzione delle donne e dei fanciulli, sarà costituito sotto la direzione del Commissario della Società. Questo Comitato dovrà essere composto dei membri attuali della Commissione di inchiesta della Società delle Nazioni, colla facoltà di scegliere, mediante cooperazione, nei casi particolari, un membro di ciascuna nazionalità. Questo Comitato ricorrerà agli Alti Com-

missari alleati ed alla collaborazione dei Patriarcati armeno e greco per assicurarsi l'appoggio necessario per l'esecuzione delle sue risoluzioni. Sarà il caso di incoraggiare l'opera di carità esercitata sul posto dagli istituti già esistenti.

4. Che la «Casa neutra» destinata al ricovero temporaneo delle donne e dei fanciulli ritirati dalle case turche, dovrà essere organizzata e posta sotto la direzione ed il controllo diretto della Commissione d'inchiesta.

5. Che altre case neutre potranno essere istituite in altri luoghi, nella misura che le circostanze lo consentano.

(Risoluzioni adottate il 23 settembre 1921).

5. Conferenza internazionale sulla tratta delle donne e dei fanciulli.

L'Assemblea, considerato l'Atto finale della Conferenza di Ginevra sulla tratta delle donne e dei fanciulli, approvato dal Consiglio, esprime il voto che le disposizioni che richiedano la forma convenzionale vengano, nel più breve tempo possibile, adottate sotto tale forma dai Membri della Società delle Nazioni. A questo scopo, l'Assemblea raccomanda che i delegati muniti dei pieni poteri necessari siano invitati a comunicare immediatamente coi loro Governi rispettivi per ottenere tali poteri.

(Raccomandazione adottata il 29 settembre 1921).

V.

Riduzione degli armamenti.

L'Assemblea, ringraziando il signor Branting, presidente della terza Commissione, ed il relatore lord Robert Cecil, per l'opera loro preziosa e convinta della necessità ed urgenza di passare dal campo delle dichiarazioni di principio a quello dell'azione, approva il rapporto della terza Commissione e le risoluzioni seguenti, proposte dalla Commissione stessa, circa la riduzione degli armamenti:

1. Converrebbe che la Commissione temporanea mista fosse pregata di continuare l'opera incominciata.

2. La Commissione temporanea mista sarà invitata a fare proposte che traccino le linee generali di un piano di riduzione degli armamenti nazionali, e, allo scopo di assicurare la precisione, tali proposte avranno la forma di un disegno di trattato o di un progetto altrettanto preciso, che verrà presentato al Consiglio, possibilmente prima della riunione dell'Assemblea dell'anno prossimo.

Per permettere alla Commissione temporanea mista di assolvere questo compito, il Consiglio sarà pregato di rafforzare la Commissione stessa.

3. Sarà eseguita un'inchiesta statistica sugli armamenti dei diversi paesi, secondo il programma formulato nel rapporto della terza Commissione.

4. La Commissione temporanea mista sarà pregata di continuare l'esame delle questioni delle fabbriche private e del traffico delle armi.

5. Il Consiglio verrà pregato d'invitare tutti i Membri della Società e gli Stati interessati che non sono Membri della Società a voler partecipare ad una Conferenza internazionale sulla fabbricazione privata ed il commercio delle armi, la quale dovrà riunirsi il più presto possibile all'epoca che verrà stabilita, su propria responsabilità, dal Consiglio. E' molto opportuno che tale epoca sia anteriore alla prossima sessione dell'Assemblea.

La Commissione temporanea mista sarà incaricata di preparare il programma della Conferenza e di sottoporle un disegno di convenzione.

6. Sarà vivamente raccomandato a tutti gli Stati firmatari della Convenzione di S. Germano sul traffico delle armi, siano essi Membri della Società delle Nazioni o no, di ratificare il più presto tale Convenzione; contemporaneamente gli Stati non firmatari sono pregati di voler aderire alla Convenzione.

L'Assemblea esprime il proprio vivo desiderio di veder la Conferenza del disarmo, che avrà luogo quanto prima a Washington, insistere risolutamente sull'importanza di questo problema.

7. L'Assemblea, prendendo atto del voto espresso nel rapporto della Commissione temporanea mista per la riduzione degli armamenti a proposito dell'opportunità di prendere provvedimenti per impedire l'importazione, in tempo di pace, di armi e di munizioni provenienti da paesi in cui detto traffico rimanga esente da controllo, invita il Consiglio a preparare, a questo scopo, un disegno di protocollo che dovrebbe venir sottoposto all'esame dei diversi governi. Essa tiene, parimente, ad esprimere la propria speranza che questa procedura non sia, in alcun modo, per ritardare la ratifica generale della Convenzione di S. Germano.

I provvedimenti da prendersi eventualmente per la distruzione del soprappiù delle riserve di munizioni potranno formare argomento d'esame la parte della Commissione temporanea mista.

8. Riservate le condizioni enunciate, la raccomandazione della prima Assemblea, nel senso che i Membri della Società si impegnino a non superare, durante i prossimi due anni finanziari, la somma totale delle loro spese militari, navali ed aeree previste per l'anno corrente, sarà nuovamente comunicata a tutti i Membri della Società, unitamente con un estratto delle risposte già pervenute a questa raccomandazione.

9. Che la Commissione temporanea mista — d'accordo colla Commissione consultiva permanente — sia pregata di studiare se non sia il caso di rivolgere un appello agli scienziati di tutto l'universo per pregarli di rendere pubbliche le loro scoperte sui gas tossici e su altre simili questioni, perchè sia possibile ridurre al minimo la probabilità del loro uso in una guerra futura.

10. Converrebbe che fosse fatta, con convinzione ed entusiasmo, fra tutte le nazioni, una propaganda a favore della riduzione degli armamenti secondo le condizioni previste dal Patto.

11. Come seguito alla terza risoluzione della prima Assemblea, l'Assemblea ritiene che il Segretariato debba essere pregato di completare l'organizzazione della Sezione del Segretariato incaricata della questione della riduzione degli armamenti. Essa pensa che tale Sezione deve essere dotata di una speciale direzione, o di un'organizzazione ufficiale analoga, affatto distinta ed, occorrendo, al di sopra di quelle già previste dalla quarta Commissione dell'Assemblea.

(Risoluzioni adottate il 1° ottobre 1921).

Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla seconda Assemblea della Società delle Nazioni. (Del 19 dicembre 1921.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1922
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	10
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	1532
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	08.03.1922
Date	
Data	
Seite	161-244
Page	
Pagina	
Ref. No	10 147 625

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.